CROCE ROSSA ITALIANA

REGOLAMENTO ORGANICO DELL'ATTIVITA'E DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO IN ACQUA

31 DIC. 2015
0320-15

INDICE

CAPITOLO I

Art. 1
- Definizione degli OPSA della Croce Rossa Italiana pag. 04
- L'attività di Salvataggio in Acqua pag. 04

CAPITOLO II

ORGANIZZAZIONE

Art. 2
- Referente Nazionale, Regionale, Provinciale e Locale per le attività OPSA pag. 05

Art. 3
- Gruppo di Lavoro di Specialità (GLS) pag. 07

Art. 4
- Struttura a livello Centrale – Ufficio Soccorsi Speciali pag. 08

Art. 5
- Organizzazione territoriale dell'attività di salvataggio in acqua pag. 08

Art. 6
- Coordinamento territoriale dell'attività di salvataggio in acqua pag. 10

Art. 7
- Rappresentanti CRI presso Centrali Operative Capitanerie di Porto pag. 10

Art. 8
- Centri Nazionali di Specializzazione e Standardizzazione attività OPSA pag. 11

Art. 9
- Rapporti con la struttura di Emergenza CRI pag. 12

Art. 10
- Rapporti con Enti, FF.AA, Corpi dello Stato ed altri soggetti pag. 12

CAPITOLO III

GESTIONE

Art. 11
- Albo Nazionale Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua pag. 13

Art. 12
- Registro degli operatori pag. 13

Art. 13
- Libretto Individuale e Fascicolo personale pag. 13

Art. 14
- Controlli Sanitari pag. 14

Art. 15
- Distintivi e stemmi pag. 15

0320-15 31 DIC 2015

CAPITOLO IV

OPERATORI

ART. 16
- OPSA- Operatore polivalente Salvataggio in Acqua pag. 15

CAPITOLO V

SPECIALIZZAZIONI

Art. 17
- OPSA Operatore Moto D'Acqua pag. 17

Art. 18
- OPSA Operatore in Ambiente Alluvionale pag. 18

Art 19
- OPSA Operatore Sommozzatore di Assistenza Subacquea pag. 18

Art. 20
- OPSA Sommozzatore di Protezione Civile pag. 20

Art. 21
- OPSA Sommozzatore Operativo pag. 20

Art. 22
- OPSA Operatore Acque Vive 1° Livello pag. 21

Art. 23
- OPSA Operatore Acque Vive 2° Livello pag. 22

Art. 24
- OPSA Operatore Acque Vive 3° Livello pag. 22

Art. 25
- OPSA Elisoccorritore pag. 23

Art. 26
- OPSA Assistente in Camera Iperbarica pag. 23

Art. 27
- OPSA Operatore di Camera Iperbarica pag. 24

Art. 28
- OPSA Conduttore Moto d'Acqua pag. 25

Art. 29
- OPSA Conduttore Mezzi navali pag. 25

CAPITOLO VI

PERSONALE DOCENTE

Art. 30
- Aiuto Istruttori OPSA pag. 26

Art. 31
- Istruttori OPSA pag. 26

Art. 32
- Istruttore OPSA Sommozzatore pag. 27

Art. 33
- Istruttore OPSA Sommozzatori di protezione Civile pag. 27

Art. 34
- Istruttore OPSA Acque Vive pag. 28

Art. 35
- Istruttore OPSA Elisoccorritori pag. 28

0320-15 31 DIC. 2015

Art. 36
- Istruttore OPSA di Assistenza Iperbarica pag. 28

Art. 37
- Istruttore OPSA Conduttore di Moto d'Acqua pag. 28

Art. 38
- Istruttore OPSA Conduttori Mezzi Navali pag. 29

Art. 39
- Maestro Istruttore pag. 29

CAPITOLO VII

FORMAZIONE

Art. 40
- Corso per Operatore Polivalente di Salvataggio in acqua pag. 30

Art. 41
- Elenco Corsi di specialità pag. 30

Art. 42
- Elenco corsi Docenti pag. 31

Art. 43
- Elenco corsi a personale CRI non OPSA ed esterni alla CRI pag. 31

Art. 44
- Corsi a FF.AA., Corpi dello Stato, Enti, Associazioni pag. 32

CAPITOLO VIII

EQUIPOLLENZE

Art. 45
- Equipollenze pag. 32

CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI FINANIARIE

Art. 46
- Disposizioni Finanziarie pag. 33

Art. 47
- Norme Finali pag. 34

0320-15 31 DIC. 2015

CAPITOLO I

Art. 1

DEFINIZIONE DEGLI OPSA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

L' **O.P.S.A.**, Operatore Polivalente di Salvataggio in Acqua della Croce Rossa Italiana è una figura di operatore specializzato nel settore sanitario che vede coniugarsi nella sua formazione, le più elevate competenze nel settore del soccorso acquatico. L'operatore ha come requisito fondamentale appunto la "polivalenza", intesa come impiego di specifici moduli didattici propri di queste due attività.

L'Attività di Salvataggio in Acqua

L'Attività di Salvataggio in acqua, inquadrata nei Soccorsi Speciali della Croce Rossa Italiana, è quell'attività di Soccorso che richiede un alto livello di competenza, di organizzazione e di dotazioni anche di carattere non sanitario a causa dell'ambiente o delle circostanze in cui essa viene svolta.

Tale attività è indirizzata alla ricerca, soccorso e recupero di infortunati in ambiente acquatico con situazioni non comuni o non permissive.

E' inoltre compito dell'Attività di Salvataggio in Acqua della Croce Rossa Italiana garantire la massima diffusione delle tecniche elementari di prevenzione, autoprotezione e di soccorso a tutti gli Operatori del soccorso e alla popolazione che si trovino in difficoltà in ambiente acquatico.

Come tutti i Soccorsi Speciali della CRI gli Operatori del Salvataggio in Acqua intervengono in maniera ausiliaria e coordinata con le F.F. A.A., le Forze di Polizia e gli altri Enti Pubblici per effettuare gli interventi operativi e formativi di volta in volta necessari nel campo del Salvataggio in Acqua con particolare riferimento alla ricerca e soccorso.

Sono soggetti attivi del Salvataggio in Acqua nell'ambito dei Soccorsi Speciali della CRI:

- Gli Operatori OPSA (Operatore Polivalente Salvataggio in Acqua);
- Gli Operatori OPSA con specializzazione;
- Gli Aiuto Istruttori;
- Gli Istruttori;
- I Maestri istruttori;
- I Referenti Locali / Provinciali / Regionali / Nazionale;
- Gli Ufficiali di collegamento M.R.S.C., I.M.R.C.C.;
- I membri del GLS OPSA(Gruppo di Lavoro di Specialità)

L'attività prettamente operativa in ambiente acquatico è di esclusiva pertinenza del personale OPSA.

0320-15 31 DIC. 2015

Il personale della Croce Rossa Italiana o di altri Enti che svolgano supporto agli OPSA, dovranno essere in possesso dell' Attestazione dell' avvenuta partecipazione al "Corso DPI in Ambiente Acquatico", si precisa che tale personale non può partecipare ad attività operative di salvataggio in acqua, in quanto di esclusiva pertinenza degli Operatori OPSA come specificato nel capoverso precedente.

CAPITOLO II

ORGANIZZAZIONE
Art. 2

Referente Nazionale, Regionale, Provinciale e Locale per le attività OPSA

Il Presidente Nazionale ed i Presidenti dei Comitati territoriali CRI a diverso livello, ai fini del miglior coordinamento delle attività previste dal presente regolamento, e fermo restando quanto previsto dallo Statuto, si avvalgono del Referente per l'Attività di Salvataggio in Acqua (RN OPSA - RR OPSA - RP OPSA - RL OPSA).

Il Referente Nazionale CRI OPSA (RN OPSA) è nominato dal Presidente Nazionale scelto tra i Maestri Istruttori attivi che abbiano seguito adeguato corso di formazione.

Il RN OPSA resta in carica per l'intero mandato del Presidente stesso.

Analogamente alla Nomina del RN OPSA sono nominati dai rispettivi Presidenti delle Unità territoriali CRI i Referenti Regionali, Provinciali, Locali OPSA (RR OPSA - RP OPSA - RL OPSA), scelti fra i soci attivi o personale dipendente, nell'ambito dell'Unità territoriale CRI di pertinenza.

Il Referente deve essere individuato preferibilmente tra i Maestri Istruttori, Istruttori, Aiuto Istruttori o in mancanza di tali tra gli OPSA Attivi con maggiore esperienza e di più alto livello tecnico che abbiano seguito un adeguato corso di formazione.

La carica di RN OPSA, e di RR OPSA - RP OPSA - RL OPSA, è disciplinata dal principio generale del rapporto fiduciario tra Nominante e Referente ed è revocabile ad insindacabile giudizio dell'organo Nominante quando il rapporto fiduciario, motivatamente espresso, venga meno.

I Referenti OPSA restano in carica per l'intero mandato del Presidente. I RP OPSA sono nominati solo se nell'ambito dell'Unità territoriale CRI di pertinenza esistono almeno due squadre OPSA.

Il provvedimento di nomina del Referente OPSA, corredato da tutti i recapiti personali, è trasmesso da tutte le Unità territoriali CRI ad ogni livello, entro 30 giorni dall'emanazione, all'Organo di Controllo Superiore, all'Ufficio Soccorsi Speciali – Servizio Attività di Emergenza del Comitato Centrale ed alla Sala Operativa Nazionale.

I Comitati Provinciali e Locali, devono trasmettere il provvedimento di nomina del Referente al Comitato Regionale

0320 - 5 31 DIC. 2015

I compiti affidati al Referente Nazionale OPSA sono i seguenti:

- Il Referente Nazionale CRI OPSA (RN OPSA) è nominato dal Presidente Nazionale scelto tra i Maestri Istruttori "attivi".
- Il RN OPSA resta in carica per l'intero mandato del Presidente stesso con i seguenti compiti:
- è membro permanente della Commissione Tecnica dei Soccorsi Speciali assieme agli altri Referenti nazionali;
- Presiede il (Gruppo di Lavoro di Specialità) GLS OPSA .
- Inoltra i progetti dei Centri di Formazione e Standardizzazione all'Ufficio Soccorsi Speciali per l'approvazione da parte dell'Organo competente e per l'attivazione delle procedure del Centro stesso;
- Partecipa per quanto di competenza alla definizione di convenzioni, protocolli d'intesa con i vari Enti e/o Corpi dello Stato e/o Associazioni di Volontariato e non, relativi agli interventi congiunti di addestramento e soccorso.
- Cura e tiene i rapporti con i Centri Nazionali di Formazione e Standardizzazione;
- Presenterà semestralmente al Presidente Nazionale una relazione d'attività (O.P. n. 0230-13 del 28/06/2013)

I compiti del RR OPSA sono:

- Entro il 30 Aprile di ogni anno invia un report, che indicherà tutti gli Operatori OPSA BASE e Operatori Specializzati con indicato lo status "operativo/non operativo"e tutti i docenti con il loro status "attivo/non attivo" della sua regione, e copia del Registro Regionale degli OPSA operativi all'Ufficio soccorsi speciali del Comitato Centrale per l'aggiornamento del Registro degli Operativi e l'Albo Nazionale degli Operatori e Docenti.
- In caso di operazioni di emergenza a livello regionale coordina e dirige in sinergia con i relativi RP OPSA e RL OPSA le attivazioni e gli interventi delle squadre che vi partecipano con le modalità previste riguardo i Delegati A.E. e M.R.S.C.
- Cura ove presente il magazzino regionale delle attrezzature e dei D.P.I. anche avvalendosi di collaboratori;
- Redige i rapporti di intervento;
- Organizza e autorizza le sessioni straordinarie (oltre 31 marzo) per il mantenimento dell'operatività in sinergia con i rispettivi Referenti OPSA e il personale docente OPSA presente sul proprio territorio;
- Aggiorna e informa il Presidente sulle attività e sul Registro degli OPSA Operativi Regionale;
- Promuove ed organizza esercitazioni di Ricerca e Soccorso (SAR) di concerto con gli Istruttori e l'Ufficiale di collegamento MRSC di competenza;
- Promuove ed organizza esercitazioni di Emergenza e/o Protezione Civile a livello regionale di concerto con gli Istruttori ed il Delegato per le Attività di Emergenza competente;
- Promuovere attività di cooperazione e addestramento a livello regionale con i Corpi ed Enti dello Stato, le FF.AA., le Forze di Polizia e le Associazioni presenti sul territorio di competenza previa preventiva comunicazione al RN OPSA e all'M.R.S.C. di riferimento se trattasi di attività di sua competenza.
- Partecipa e promuove alla definizione di convenzioni e progetti riguardanti il proprio settore operativo che verranno poi portati avanti e siglati dal Presidente CRI, dandone preventiva comunicazione al RN OPSA e al MRSC di riferimento se trattasi di attività di competenza.

0320- 5

31 DIC 2015

I compiti affidati al RP OPSA e RL OPSA sono i seguenti:

- Garantisce la funzionalità e l'integrità dei D.P.I. e delle attrezzature di intervento di Squadra;
- Mantiene il magazzino delle attrezzature e i D.P.I. di intervento anche avvalendosi di collaboratori;
- Organizza gli addestramenti per il mantenimento qualifica dell'operatività (art - 16) in sinergia col personale docente OPSA presente sul proprio territorio;
- Mantiene in efficienza, in collaborazione con le altre figure CRI preposte, i mezzi ordinari e speciali assegnati alle Squadre ;
- Redige i rapporti di intervento;
- informa il Presidente, il RR OPSA sulle attività e tiene aggiornato il Registro degli Opsa Operativi;
- Promuove ed organizza esercitazioni di Ricerca e Soccorso inerenti al proprio settore di concerto con gli Istruttori di specialità, dandone preventiva comunicazione al RR OPSA e al MRSC di riferimento se trattasi di attività di competenza.
- Partecipa e coordina per quanto riguarda il suo settore di competenza alle esercitazioni di Protezione Civile di concerto con il Delegato per le Attività di Emergenza;
- Promuovere attività di cooperazione e addestramento a livello provinciale e locale con i Corpi ed Enti dello Stato, le FF.AA., le Forze di Polizia e le Associazioni presenti sul territorio di competenza previa preventiva comunicazione al RR OPSA e all'M.R.S.C. di riferimento se trattasi di attività di sua competenza.
- Coordina sul territorio gli interventi per quanto di sua competenza ,
- Partecipa per quanto di competenza alla definizione di convenzioni e progetti a livello Provinciale e Locale che verranno poi portati avanti e siglati dal Presidente CRI previa comunicazione al RR OPSA e all'M.R.S.C. di riferimento se trattasi di attività di sua competenza.

Art. 3
Gruppo di Lavoro di Specialità (GLS)

I Gruppi di Lavoro di Specialità sono nominati dal Presidente Nazionale e ne fanno parte il Referente Tecnico Nazionale, tre soci individuati dalla Presidenza Nazionale, il Capo Ufficio dei Soccorsi Speciali o suo delegato e su richiesta del Referente Tecnico Nazionale i Maestri Istruttori OPSA (attivi).

Il Gruppo di Lavoro di Specialità:

- Redige ed approva i regolamenti di specialità
- Esamina i Curriculum per le Equipollenze (qualora previste dal Regolamento di Specialità) per gli aspiranti Maestri Istruttori
- Studia gli aspetti tecnici, i capitolati e la procedure riguardanti l'attività del servizio di Salvataggio in Acqua sia per la formazione, per la gestione delle operazioni e per gli equipaggiamenti tecnici.
- Nell'ambito del Gruppo di Lavoro di Specialità possono essere, per particolari settori ultraspecialistici, create Sottocommissioni e Commissioni ristrette con la presenza anche di docenti esperti esterni.

Il gruppo di lavoro di specialità si riunisce di norma una volta l'anno su convocazione del RN OPSA tramite l'Ufficio Soccorsi Speciali e ogni qualvolta si presenti una necessità.

0320 - 15 31 DIC. 2015

Art. 4

Struttura a livello Centrale – Ufficio Soccorsi Speciali

L'Ufficio Soccorsi Speciali – Servizio Attività di Emergenza del Comitato Centrale con il proprio personale:

- Fornisce supporto amministrativo al RN OPSA ed ai Referenti OPSA di ogni livello
- Cura la tenuta dell'Albo Nazionale ed il rilascio dei Brevetti (CARD);
- Rilascia i brevetti e provvede ad inviare le CARD ai Comitati di appartenenza, che le consegneranno ai titolari tramite il Presidente del Comitato, comunicando l'avvenuto rilascio al Comitato Regionale di competenza;
- Cura e aggiorna l' Albo Nazionale degli Operatori, Operatori Specializzati, Aiuto- Istruttori, Istruttori e Maestri indicando lo status dell'Operatore "operativo"/"non operativo" o del Docente "attivo"/"non attivo" in base alle indicazioni fornite dai Referenti Regionali e dai corsi svolti;
- Cura e aggiorna annualmente il Registro Nazionale degli OPSA (operativi e non), in base alle indicazioni fornite dai Referenti Regionali
- Cura la parte amministrativa per la regolarizzazione dei Centri Nazionali di Specializzazione e Standardizzazione Attività OPSA approvati dal GLS
- Predispone su disposizione del RN OPSA i documenti per la stipula di Convenzioni Nazionali con le FF.AA., i VV.F, il C.N.S.A.S., il D.P.C., Università, Enti ed Associazioni terze in materia di Salvataggio in Acqua;
- Cura con il concerto del RN OPSA la promozione dell'immagine dei Soccorsi Speciali OPSA a livello nazionale;
- Fornisce se richiesto supporto ai Comitati per l'organizzazione di Fiere, Manifestazioni, Esercitazioni, Servizi operativi, ecc. preventivamente concordati e disposti dal RN OPSA.

Art. 5

Organizzazione territoriale dell'attività di Salvataggio in Acqua

Presso ogni Unità della CRI, con delibera del Comitato Provinciale o Locale, può essere costituita una "Squadra di Salvataggio in Acqua". La costituzione della Squadra è subordinata alla presenza di non meno di n. 6 Operatori in possesso del brevetto OPSA/BASE in stato "operativo".

La Squadra è l'unità operativa di base per le attività di Salvataggio in acqua.

All'interno della Squadra sarà nominato un Capo Squadra dal Referente OPSA dell'Unità CRI.

In ogni attività operativa il numero minimo è di due OPSA.

Gli Operatori che nella propria Unità territoriale non hanno Squadra OPSA , cioè sono meno dei n. 6 operatori (operativi), dovranno farsi assegnare alla Squadra di un'altra Unità territoriale per fare attività sia addestrativa che operativa.

La Squadra di Salvataggio in Acqua svolge tutte le attività ed i servizi per la salvaguardia della vita umana in mare, nelle acque interne ed in bacino delimitato (prevenzione e soccorso) in ausilio alle Istituzioni

0320-15 31 DIC. 2015

preposte. Può operare in convenzione anche con privati e partecipa alle attività di Emergenza come previsto dall' art. 6 .

In particolare ha competenza per:

- l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di posti e/o postazioni di primo soccorso lungo le spiagge, in ambiente costiero, insulare, lagunare, fluviale ed in bacini delimitati artificiali e non, in ambienti idro-terapici;
- l'organizzazione di idro-ambulanze e battelli appoggio per il servizio di salvataggio in acqua e trasporto infermi. Altresì quale by-pass per il traffico stradale;
- l'organizzazione e lo svolgimento di evacuazione della popolazione in contesti calamitosi anche con l'ausilio di mezzi nautici dell'Associazione;
- l'organizzazione, per particolari esigenze di servizio e/o richieste da altri Enti, per il trasporto di persone e/o cose nel rispetto delle norme di sicurezza;
- l'organizzazione di "Sezioni Sanitarie di Bordo" per l'imbarco su mezzi e aeromobili di altri Enti (Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Guardia Forestale, Forze Armate, Polizia Locale ecc.);
- l'assistenza alla balneazione di bambini, anziani e disabili o per particolari azioni terapeutiche,
- il supporto sanitario ai "Nuclei Subacquei" di Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco e di altri Enti che ne fanno richiesta;
- Soccorso in ambiente alluvionale e in caso di esondazione

La Squadra di Salvataggio può altresì, qualora il personale sia dotato di specializzazioni, essere suddivisa in "NUCLEI" che sono subordinati alla presenza di non meno di n.4 Operatori (operativi) in possesso della stessa specializzazione.
Nel nucleo potrà essere nominato un Capo Nucleo dal Capo Squadra in accordo con il Referente OPSA.
I Nuclei potranno essere così composti:

- NUCLEO SOMMOZZATORI: composto da Operatori in possesso del brevetto OPSA Sommozzatore di Assistenza e/o OPSA Sommozzatore di Protezione Civile e/o OPSA Sommozzatore Operativo;
- NUCLEO ELISOCCORSO: composto da Operatori in possesso del brevetto OPSA Elisoccorritore, addestrati all'utilizzo dell'aeromobile quale vettore di avvicinamento e trasporto nella zona operativa;
- NUCLEO IPERBARICO: composto da medici e tecnici in possesso del titolo di Tecnico Iperbarico e Operatori con brevetto di OPSA Assistente in Camera Iperbarica e/o OPSA Operatore di Camera Iperbarica per la gestione di centri iperbarici di soccorso CRI e per essere impiegato presso centri iperbarici delle ASL, delle FF.AA., e di privati;
- NUCLEO ACQUE VIVE: composto da Operatori in possesso dei brevetti OPSA Acque Vive che operano in ambito fluviale.
- NUCLEO CONDUTTORI: composto da Operatori in possesso del brevetto gi Conduttori Mezzi Navali e di Conduttori Moto d'Acqua.

0320-15 31 DIC. 2015

Art. 6

Coordinamento territoriale dell'Attività di Salvataggio in Acqua

Il coordinamento delle attività di Salvataggio in Acqua comporta il coinvolgimento di diverse figure. Le competenze sono le seguenti:

- Le attività addestrative e/o di formazione e le attività ordinarie, sanitarie e socio sanitarie sono programmate e coordinate dal Referente OPSA di competenza;
- Le attività d'intervento in supporto all'attività di emergenza in e sull'acqua sono programmate e coordinate dal Delegato CRI per le Attività di Emergenza del livello corrispondente di concerto con il Referente OPSA sempre del livello corrispondente;
- Le attività di intervento riguardanti le emergenze marittime, sono programmate e coordinate dall'Ufficiale di Collegamento della CRI (M.R.S.C.) (rif. Protocollo d'intesa Comando Generale/Comitato Centrale – 1999).

Art. 7

Rappresentanti CRI presso le Centrali Operative delle Capitanerie di Porto

Il rappresentante della C.R.I. che esercita il ruolo di collegamento con le Centrali Operative delle Capitanerie di Porto è L'Ufficiale di Collegamento C.R.I. o M.R.S.C. (n.) seguito dal numero corrispondente al sottocentro di soccorso della C.P. di competenza, ad esempio in Toscana sarà M.R.S.C. 2°, mentre nel Lazio sarà l' M.R.S.C. 3°.
L'Ufficiale di Collegamento o M.R.S.C., deve essere in possesso del brevetto OPSA ed aver seguito adeguato corso di formazione.
le sue competenze sono:

- Essere in grado di interloquire con le varie figure interessate;
- Avere competenze in materia marittima e di emergenza;
- Conoscere l' organizzazione SAR del proprio settore di competenza;

L'Ufficiale di Collegamento M.R.S.C. ha la funzione di collegare la Presidenza Regionale C.R.I. (o le Presidenze Regionali) con il relativo Sottocentro di Soccorso in Mare della Capitaneria di Porto (M.R.S.C.).
I suoi compiti riguardano il coordinamento dei Soccorsi, in particolare per l'evento di cui all'art. 150 "grandi numeri" della pubblicazione I.M.R.C.C./001 – S.A.R. Marittimo del Ministero Infrastrutture e Trasporti di cui è depositario e compilatore per la parte di competenza della CRI;

L'Ufficiale di Collegamento M.R.S.C. è nominato dal Presidente Regionale con sede di Compartimento Marittimo, non ha limiti di durata e può essere rimosso solo dallo stesso Presidente Regionale.

Nel caso ove nella stessa regione siano presenti due Compartimenti Marittimi, il Presidente Regionale ne nominerà uno per compartimento.

0320 - 15 31 DIC. 2015

L'Ufficiale di Collegamento M.R.S.C. si coordina con i Referenti Regionali CRI dell'Attività Salvataggio in Acqua per l'attivazione delle squadre e dei mezzi necessari alla risoluzione delle emergenze marittime (rif. Protocollo d'intesa Comando Generale/Comitato Centrale – 1999).

L'organizzazione e la ripartizione territoriale rispecchia l'organizzazione territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, ed un Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso in Mare I.M.R.C.C. (Italian Maritime Rescue Coordination Center)

E' prevista anche la figura dell'Ufficiale di Collegamento presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie (I.M.R.C.C.), questo è nominato dal Presidente Nazionale su proposta dal Dirigente del Servizio Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali del Comitato Centrale.

Art. 8

Centri Nazionali di Specializzazione e Standardizzazione Attività OPSA

Per lo sviluppo delle attività di specializzazione e con l'intento di standardizzare la formazione possono essere create "Centri Nazionali di Specializzazione e Standardizzazione Attività OPSA" ove sussistano condizioni, strutture e formatori specialisti del settore.

Sono gestite a livello economico ed amministrativo dal Comitato Regionale ove hanno sede e sono coordinate da un Direttore Tecnico (DT) nominato dal Presidente Regionale tra i Maestri Istruttori o Istruttori nell'ambito della regione di pertinenza.

I Centri possono essere costituiti sulla base di un Progetto di Fattibilità redatto dal Comitato Regionale proponente e sottoposto all'analisi del GLS.

In caso di parere favorevole del GLS questo lo trasmetterà tramite l'Ufficio Soccorsi Speciali al Presidente Nazionale per la ratifica.

Sono i "Centri Nazionali di Specializzazione e Standardizzazione Attività OPSA" che gestiscono, autorizzano e svolgono corsi e stage di aggiornamento.

Tutte le richieste di corsi specialistici devono essere inoltrate al Centro Nazionale di Specializzazione e Standardizzazione Attività OPSA di pertinenza o presso l'Ufficio Soccorsi Speciale il quale, inoltrerà le richieste al Centro Nazionale di Specializzazione e Standardizzazione Attività OPSA di riferimento.

Ai Centri fanno riferimento, dal punto di vista didattico, gli Istruttori di specialità dell'intero territorio nazionale pur appartenendo territorialmente ad altre Unità CRI.

I Centri:

- Organizzano Corsi di Specializzazione all'interno dei settori di competenza e ne curano gli aspetti Tecnico Logistici;
- Forniscono al RN OPSA relazioni, consulenza, appoggio e concorrono allo sviluppo ed al miglioramento dei protocolli operativi e di intervento di dotazioni materiali e mezzi;
- Inviano al RN OPSA un report annuale sulle attività svolte, entro il 31 gennaio di ogni anno;

0320-15 31 DIC. 2015

- Promuovono e svolgono attività di formazione e aggiornamento di personale civile e/o militare anche non appartenente all'Associazione nell'ambito di competenza previa preventiva autorizzazione del RN OPSA;

Attualmente sono riconosciuti i seguenti "Centri Nazionali di Specializzazione e Standardizzazione Attività OPSA";

- Centro Nazionale di Specializzazione e Standardizzazione CONDUTTORI - Sede Com. Regionale Toscana - Comitato Locale di Follonica – Grosseto
- Centro Nazionale di Specializzazione e Standardizzazione ACQUE VIVE - Sede Com. Regionale Piemonte - Comitato Locale di Ivrea – Torino
- Centro Nazionale di Specializzazione e Standardizzazione ELISOCCORRITORI - Sede Com. Regionale Abruzzo - Comitato Locale di Giulianova – Teramo

Art. 9

Rapporti con la Struttura di Emergenza CRI

Come già indicato nell'art. 6, gli OPSA nelle attività addestrative o d'intervento in supporto all'Attività di Emergenza in e sull'acqua operano coordinate dal Referente OPSA di concerto con il Delegato per le Attività di Emergenza del livello corrispondente. Gli OPSA che sono impegnati in tali attività (collaborazione con la struttura di Emergenza) devono aver obbligatoriamente frequentato il corso OPEM.

Si specifica che sono escluse dall'Attività Emergenza tutte le attività ordinarie di servizio, addestramento, formazione e quelle marittime di stretta competenza del M.R.S.C. per le quali il settore opera in autonomia nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Organizzazione delle Attività del Settore Emergenza della Croce Rossa italiana.

Art. 10

Rapporti con Enti, FF.AA, Corpi dello Stato ed altri soggetti

La CRI intrattiene relazioni con Enti Pubblici, Corpi dello Stato, Forze Armate, O.N.G. e Associazioni con attività analoghe allo scopo di ottenere ed offrire servizi, formazione e collaborazione.

Per quanto concerne il coordinamento delle attività operative, esse avvengono secondo le attuali disposizioni di legge in merito all'attribuzione delle competenze operative ed in base a protocolli di intesa all'uopo predisposti.

0320-15 31 DIC. 2015

CAPITOLO III

GESTIONE

Art. 11
Albo Nazionale Operatori, Aiuto Istruttori, Istruttori, Maestri Istruttori

L'Albo è l'elenco di tutti gli Operatori, Operatori Specializzati, Aiuto - Istruttori, Istruttori e Maestri Istruttori, afferenti all'Attività di Salvataggio in Acqua ed è tenuto e gestito dall' Ufficio Soccorsi Speciali.

Ogni socio attivo che diventi OPSA/BASE viene iscritto nell'Albo e contestualmente gli viene attribuito un numero di identificazione che lo caratterizzerà per tutta l'attività.

Art. 12

Registro degli OPSA operativi

Il Registro è l'elenco degli Operatori e degli Operatori Specializzati operativi presenti nell' Unità Locale, Provinciale, Regionale e Nazionale.
Tale registro fotografa la situazione reale degli Operatori "operativi" e le varie specilità nell'Unità Locale, Provinciale, Regionale in quel momento, con tutte le indicazioni di reperibilità, chiamata e quant'altro in caso di richiesta di attivazione
Esso deve essere aggiornato ed esposto all'interno del Unità dove la Squadra e gli Operatori sono in forza.
Il Registro individua la composizione della/e squadra/e e dei nuclei, il Referente OPSA dell'Unità, il Delegato per le Attività di Emergenza di riferimento e l'Ufficiale di collegamento M.R.S.C. di competenza.

Il Registro è aggiornato semestralmente dal Referente OPSA dell'Unità che provvede a trasmetterne copia al Presidente dell'Unità di riferimento, al Referente Regionale OPSA e all'Ufficiale di collegamento M.R.S.C. di competenza.

Entro il 30 Aprile di ogni anno i Referenti Regionali OPSA devono inviare copia del Registro Regionale degli OPSA operativi all'Ufficio Soccorsi Speciali del Comitato Centrale per l'inserimento nel Registro Nazionale degli OPSA operativi, e poi lo stesso Ufficio invierà copia dello stesso alla SON e agli Uffici preposti.

Art. 13

Libretto individuale e fascicolo personale

Ogni Operatore è titolare di un "Libretto Individuale" ove sono registrate le specializzazioni, la progressione formativa, il mantenimento dell'abilitazione, gli accertamenti sanitari periodici, gli interventi operativi e le esercitazioni a cui l'Operatore ha preso parte.

0320-15 31 DIC. 2015

Tale libretto è conservato a cura dall'Operatore e può essere visionato dal Referente OPSA dell'Unità CRI di appartenenza ogni qualvolta ritenuto opportuno.

I dati e le informazioni in esso contenuti dovranno essere aggiornati costantemente e conservati anche nel "Fascicolo Personale" a cura del Referente OPSA dell'Unità CRI di appartenenza con le garanzie e le modalità previste dalla vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali nonché del relativo trattamento.
Sul Libretto Individuale andranno annotate le seguenti informazioni (con apposizione di firma e nome e cognome):

- Dati anagrafici (a cura dell'Operatore);
- Dati CRI e trasferimenti di Squadra (a cura del Referente OPSA della Unità CRI di appartenenza);
- Esito accertamenti sanitari (a cura del Referente OPSA dell'Unità CRI di appartenenza);
- Mantenimento qualifica (a cura del Referente OPSA dell'Unità CRI di appartenenza);
- Formazione (a cura del Direttore di Corso frequentato);
- Addestramenti (a cura del responsabile dell'addestramento);
- Servizi operativi (a cura del responsabile del servizio CRI);

La trascrizione degli addestramenti e servizi operativi nel Libretto Individuale sarà curata dall'Operatore che li effettua, mentre la trascrizione nel fascicolo personale sarà curata del Referente OPSA dell'Unità CRI di appartenenza.

Il trasferimento ad altra Unità CRI, e quindi ad altra Squadra OPSA, comporta il trasferimento del Fascicolo Personale assieme all'Operatore con l'annotazione sul Libretto Individuale.

Il Libretto Individuale, redatto secondo le indicazioni del presente Regolamento, sarà stampato dall'Unità CRI in cui è presente la Squadra su modello predisposto dal GLS OPSA.

Art. 14

Controlli Sanitari

Per il particolare impegno fisico cui sono soggetti, gli Operatori sono sottoposti a visita medica annuale come da specifiche disposizioni predisposte dalla CRI.
Detti accertamenti dovranno essere effettuati annualmente presso una struttura sanitaria della CRI, del Servizio Sanitario Nazionale o Militare, ovvero, presso un Centro Medico Specializzato.

L'esito, idoneo o non idoneo, dovrà essere registrato nella sezione controlli sanitari del Libretto Individuale ed inserito nel Fascicolo Personale dell'Operatore a cura del Referente OPSA dell'Unità CRI di appartenenza.

Gli oneri per gli accertamenti sanitari sono a carico dell'Unità CRI di appartenenza.

Per gli OPSA/BASE e' richiesto:

- Idoneità al nuoto di salvamento ed all'attività subacquea sportiva (non agonistica)

Per gli OPSA con la sola mansione di CONDUTTORI MEZZI NAVALI - ASSISTENTE CAMERA IPERBRICA -

0320 - 15 31 DIC. 2015

OPERATORE CAMERA IPERBARICA e' richiesta:

- L'idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

Per le altre specialità faranno fede le disposizioni di legge.

Art. 15

Distintivi e Stemmi di Squadra

Tutti gli OPSA siano questi Operatori base, specializzati o docenti possono apporre sull'uniforme i distintivi relativi all'attività/specializzazione solo nello status "operativo"/"attivo".
In caso di passaggio allo status "non operativo"/"non attivo", anche in via temporanea, non possono fregiarsi dei distintivi di attività.

In ambito periferico è consentita la creazione di uno stemma di Squadra che caratterizzi l'attività, si precisa che tale stemma non sia in contrasto con i principi e l'indirizzo dettato dell'Associazione pertanto questo deve essere preventivamente autorizzato dal RN OPSA.

CAPITOLO IV

OPERATORI

Art. 16

OPSA – Operatore Polivalente Salvataggio in Acqua

Gli Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua (OPSA/BASE), svolgono tutte le attività ed i servizi in ausilio alle Istituzioni preposte, ed in convenzione, anche con i privati, per la salvaguardia della vita umana in mare, nelle acque interne ed in bacino delimitato (prevenzione e soccorso).

In particolare hanno competenza per:

- prestare servizio in posti e/o postazioni di primo soccorso lungo le spiagge, in ambiente costiero, insulare, lacuale, ed in bacini delimitati artificiali e non, in ambienti idro-terapeutici;
- essere imbarcato in idro-ambulanze e battelli appoggio per il servizio di Salvataggio in Acqua e trasporto infermi.;
- essere impiegato in "Sezioni Sanitarie di Bordo" per l'imbarco su mezzi nautici di altri Enti (Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Guardia Forestale, Forze Armate, Polizia Locale, eccetera);
- prestare servizio per l'assistenza a particolari azioni terapeutiche, balneazione di bambini, anziani e disabili;

0320-15 31 DIC. 2015

- operare in immersione con utilizzo del G.O.S. (Giubbetto Operativo di Salvataggio) ad una profondità massima di 5 metri.
- Prestare soccorso in ambienti alluvionati o in caso di esondazioni

L'età minima per poter accedere all'attività OPSA è di anni 18.

I Soci attivi, i dipendenti e i Corpi Ausiliari della CRI, possono diventare Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua (OPSA/BASE) solo frequentando il Corso come previsto nel Regolamento dei Corsi OPSA.

Il mantenimento dello stato "operativo" dell'OPSA/BASE è subordinato alle seguenti condizioni e deve essere conseguito entro il 31 marzo di ogni anno:

- Partecipazione ad almeno due cicli addestrativi pianificati nell'arco dell'anno che comprendono attività teorico pratica e attività addestrativa (mantenimento dell'addestramento certificata dal Referente OPSA);
- Superamento con esito positivo della verifica annuale di accertamento dell'efficienza fisica, certificata dal Referente OPSA e tenuta da almeno un Istruttore o un Aiuto Istruttore.

La verifica annuale di accertamento dell'efficienza fisica comprende le seguenti prove:

- Immergersi in apnea e ripescare un oggetto di 3-4 Kg su fondali di 4-5 metri (in mancanza di fondo 25 metri apnea);
- In sequenza: 100 m stile salvamento + 50 metri stile salvamento con pinne + 50 metri trasporto manichino in massimo 5';
- 400 metri stile libero in massimo 8';
- Nuoto in immersione con G.O.S./A.R.A. per 25 metri in orizzontale alla profondità massima di 5 metri.
- Idoneità alla visita medica annuale.

In mancanza delle condizioni previste nel capoverso precedente l'operatore passa nel ruolo "non operativo" e non può partecipare alle attività addestrative e operative del Salvataggio in Acqua, restando comunque a far parte della squadra per tutte quelle mansioni in cui non deve essere impiegato in operazioni o addestramento di soccorso.

Possono essere previste sessioni straordinarie per il mantenimento dell'operatività anche dopo il 31 marzo nel caso di recupero infortunati o per coloro che per motivazioni particolari non sono riusciti a farle entro il termine previsto.

Tali sessioni sono organizzate e gestite a livello regionale a cura del RR OPSA.

Tutte le prove e gli esiti del mantenimento del brevetto saranno riportati sul "Libretto Individuale" dell'operatore e nel suo "Fascicolo Personale" a cura del Referente OPSA dell'Unita CRI .

Pertanto ogni OPSA "non operativo" per rientrare nel ruolo "operativo" oltre alle previste prove dovrà affrontare con esito positivo la visita medica, ove scaduta, la prova per l'accertamento dell'efficienza fisica e un aggiornamento teorico pratico stabilito dal Referente OPSA dell'Unità CRI in accordo con il personale Docente OPSA.

Dopo due anni consecutivi nel ruolo "non operativo", l'operatore dovrà ripetere il corso OPSA/BASE per rientrare nei ruoli operativi.

0320-15 31 DIC. 2015

Una volta riqualificato sarà inserito nuovamente nei ruoli operativi e gli verrà restituita la CARD.

CAPITOLO V

SPECIALIZZAZIONI

Per accedere ai corsi di specializzazione l'Operatore deve essere già in possesso del titolo di OPSA/BASE.

Ogni Operatore Specializzato per rimanere nello stato "operativo di specializzazione" deve essere operativo come OPSA/BASE e deve svolgere le attività previste per il mantenimento della qualifica, come previsto negli articoli dedicati ad eccezione della specializzazioni OPSA ASCI-OPSA OPCI e OPSA CONDUTTORE MEZZI NAVALI che hanno un mantenimento dell' Operatività diversificato

In caso contrario viene considerato "non operativo di specializzazione".

In caso di possesso di più specializzazioni l'Operatore è tenuto a soddisfare tutti i requisiti richiesti per tutte le specializzazioni in suo possesso.

Qualora l'operatore specializzato passi allo status "non operativo" è tenuto a riconsegnare la CARD, che non è di proprietà dell'Operatore, entro 7 (sette) giorni al Referente OPSA di riferimento, il quale lo comunicherà al Referente Regionale di competenza.

Ogni Operatore specializzato "non operativo" per rientrare nel ruolo "operativo" dovrà affrontare con esito positivo, la visita medica, ove scaduta un aggiornamento teorico-pratico stabilito come previsto negli articoli dedicati, in base al motivo e al tempo in cui l'Operatore è rimasto nello stato "non operativo".

Una volta riqualificato sarà inserito nuovamente nei ruoli operativi e gli verrà restituita la CARD.

Art. 17

OPSA Operatore Moto d'Acqua

L'Operatore di Moto d'acqua avrà le competenze necessarie per utilizzare una moto d'acqua come vettore durante un'operazione di soccorso nel ruolo di soccorritore, inoltre avrà le competenze per l'uso delle barelle rigida e/o morbida in dotazione ai mezzi della Croce Rossa Italiana.

L'Operatore OPSA/BASE dopo un anno di servizio e lo status operativo potrà accedere ai corso di specializzazione come previsto nel Regolamento dei Corsi OPSA.

Per il mantenimento annuale dell'operatività di specialità l'operatore deve essere operativo come OPSA/BASE, inoltre deve effettuare almeno 10 addestramenti all'anno, che saranno certificati e inseriti nel libretto personale.

0320-15 31 DIC. 2015

Dopo 2 anni consecutivi nel ruolo "non operativo" di specialità l'operatore dovrà ripeter il corso Operatore moto d'acqua per rientrare nei ruoli operativi di specialità.

Art. 18

OPSA Operatore in Ambiente Alluvionale

L'Operatore in ambiente alluvionale avrà le competenze necessarie per essere impiegato in tutte quelle situazioni dove vi è straripamento del letto del fiume, alluvioni, esondazioni, ecc... .

Avrà le capacità di operare e mitigare il rischio in caso di caduta accidentale in acqua, in ambiente perturbato da corrente, da scarsa visibilità e condizioni meteo avverse, utilizzando correttamente i dispositivi, le attrezzature e le tecniche per un soccorso appropriato.

L'Operatore OPSA/BASE dopo un anno di servizio operativo potrà accedere al corso di adattamento alle tecniche alluvionali.

Il Corso è finalizzato alla verifica di apprendimento e a trasmettere agli OPSA le abilità atte al raggiungimento di precisi obiettivi per il conseguimento della sicurezza necessaria al contrasto dei rischi di tipo acquatico presenti durante l'attività in ambiente alluvionale.

Il Corso sarà condotto dagli Istruttori OPSA in possesso di peculiari abilitazioni e specializzazioni inerenti l'attività' e di specifiche metodologie didattiche.

L'OPSA in ambiente alluvionale non può andare ad operare in situazione dove la forza dell'acqua è tale da non consentire manovre di recupero in sicurezza o sanitarie

Gli operatori in possesso di tale corso, possono svolgere attività di soccorso in ambiente alluvionale e dovranno essere in possesso delle seguenti tecniche:

- Tecniche di nuoto in acqua stagnante o con corrente sotto WW II° grado;
- Tecniche di autosoccorso in fiume;
- Riconoscimento e valutazione dell'ambiente fluviale e dei potenziali pericoli;
- Soccorso di un pericolante con l'utilizzo di tecniche base quali: corda da lancio, uomo vincolato;
- Soccorso con l'utilizzo di mezzi nautici fluviali (gommone rafting)
- Tecniche di utilizzo idrocostume

Art.19

OPSA Sommozzatore di Assistenza Subacquea(OPSA SMZ AS)

E' un subacqueo perfettamente addestrato, con elevato livello di esperienza e responsabilità. Il SMZ AS è abilitato a:

0320-15

31 DIC. 2015

- Assistenza a gare sportive ed attività che prevedano l'utilizzo di GOS ed ARA entro i 18 metri di profondità;
- Interventi di assistenza e supporto a nuclei subacquei delle istituzioni (M.M., C.C.,POLIZIA, VV.FF., G.di F., CC.PP. ed altri).

L'OPSA/BASE, dopo un anno di attività operativa, può ottenere la qualifica di OPSA Sommozzatore di Assistenza Subacquea (OPSA SMZ AS) per equipollenza se in possesso del brevetto di massimo livello ricreativo/sportivo (3° livello) con specializzazione Rescue delle didattiche riconosciute dalla CMAS (Confederation Mondiale des Activites Subacquatiques), dal RSTC (Recreational Scuba Training Council) e didattiche riconosciute dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) con diffusione estesa a tutto il territorio nazionale.

Inoltre l'OPSA/BASE operativo dovrà dimostrare di aver effettuato almeno 60 immersioni certificate ed aver partecipato ad un stage informativo e di verifica, tenuto da un Istruttore OPSA Sommozzatori.

Lo stage dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa in vigore.

La richiesta di qualifica dovrà essere redatta in duplice copia firmata dal responsabile dell'Unità CRI e dal Referente OPSA di cui, una sarà trattenuta presso il Comitato ove opera il candidato, l'altra trasmessa all'Ufficio Soccorsi Speciali – Servizio 12 Attività Emergenze ed Operazioni Internazionali del Comitato Centrale unitamente alle copie dei brevetti subacquei detenuti ed in corso di validità, alla copia della paginadel log-book riportante la registrazione dell'ultima (60°) immersione effettuata (ambedue con visto per copia conforme od autocertificazione di autenticità del titolo) e copia del verbale del test di verifica.

I brevetti, rilasciati dall'Ufficio Soccorsi Speciali del Comitato Centrale verranno inoltrati per la consegna al Comitato di appartenenza dell'Operatore comunicando l'avvenuto rilascio al Comitato Regionale di appartenenza.

Per il mantenimento dell'operatività di specialità il SMZ AS dovrà sottoporsi alla verifica annuale di accertamento dell'efficienza fisica comprende le seguenti prove:

- immergersi in apnea e ripescare un oggetto di 3-4 Kg su fondali di 4-5 metri
- effettuare in apnea 25 metri con virata,
- effettuare 300 metri stile libero,
- effettuare 100 metri di nuoto subacqueo mantenendo la quota e l'assetto neutro con attrezzatura ARA.
- Aver effettuato nell'anno corrente almeno 6 immersioni in acque libere, certificate da IST SMZ OPSA.
- idoneità alla visita medica annuale.

Il SMZ AS potrà mantenere unicamente l'operatività di specialità e svolgere attività solo come SMZ AS (non attività di superficie). In tale situazione dovrà partecipare ad attività addestrative ed operative coordinate con operatori OPSA/BASE operativi.

Dopo 2 anni consecutivi nel ruolo "non operativo" di specialità il SMZ AS perde la qualifica e deve ripetere il corso.

0320-15
31 DIC. 2015

Art.20

OPSA Sommozzatore di Protezione Civile (OPSA SMZ PC)

E' un Sommozzatore con alto livello di esperienza e responsabilità, ed è abilitato a:

- tutte le attività dell'OPSA SMZ AS;
- tutte le attività previste dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'OPSA SMZ AS, dopo un anno di attività operativa, può ottenere la qualifica di OPSA Sommozzatore di Protezione Civile (OPSA SMZ PC) se frequenta un corso che segua i programmi stabiliti dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ex Commissione Barberi per gli standard dei Volontari Subacquei di Protezione Civile) come previsto nel Regolamento dei Corsi OPSA.

Per il mantenimento dell'operatività di specialità il SMZ PC dovrà sottoporsi alla verifica annuale di accertamento dell'efficienza fisica comprende le seguenti prove:

- immergersi in apnea e ripescare un oggetto di 3-4 Kg su fondali di 4-5 metri
- effettuare in apnea 25 metri con virata
- effettuare 300 metri stile libero ,
- effettuare 100 metri di nuoto subacqueo mantenendo la quota e l'assetto neutro con attrezzatura ARA,
- Aver effettuato nell'anno corrente almeno 6 immersioni in acque libere, in scenari di PC, certificate da un Istruttore OPSA SMZ PC
- idoneità alla visita medica annuale.

Il SMZ PC potrà mantenere unicamente l'operatività di specialità e svolgere attività solo come SMZ PC (non attività di superficie). In tale situazione dovrà partecipare ad attività addestrative ed operative coordinate con operatori OPSA/BASE operativi.

Dopo 2 anni consecutivi nel ruolo "non operativo" di specialità l'operatore dovrà ripetere il corso SMZ PC per rientrare nei ruoli operativi di specialità.

Art. 21

OPSA Sommozzatore Operativo (OPSA SMZ OPE)

E' un Sommozzatore con alto livello di esperienza e responsabilità abilitato a particolari settori operativi.

L'OPSA/BASE, dopo un anno di attività operativa, può ottenere la qualifica di OPSA Sommozzatore Operativo (OPSA SMZ OPE) per equipollenza se in possesso del brevetto di Sommozzatore Militare rilasciato dal COMSUBIN o di Operatore Subacqueo dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato o Sommozzatore di altri Corpi dello Stato oppure Sommozzatore Professionista O.T.S. (Operatore Tecnico Subacqueo).

0320-15 31 DIC. 2015

La richiesta di qualifica dovrà essere redatta in duplice copia firmata dal presidente dell'Unità CRI e dal Referente OPSA di cui, una sarà trattenuta presso il Comitato ove opera il candidato, l'altra trasmessa all'Ufficio Soccorsi Speciali – Servizio Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali del Comitato Centrale unitamente a copia del brevetto subacqueo detenuto in corso di validità e/o del libretto di ricognizione.

I brevetti, rilasciati dal Comitato Centrale verranno inoltrati per la consegna al Comitato di appartenenza dell'Operatore comunicando l'avvenuto rilascio al Comitato Regionale di appartenenza.

Per il mantenimento dell'operatività di specialità il SMZ OPE dovrà sottoporsi alla verifica annuale di accertamento dell'efficienza fisica comprende le seguenti prove:

- immergersi in apnea e ripescare un oggetto di 3-4 Kg su fondali di 4-5 metri
- effettuare in apnea 25 metri con virata
- effettuare 300 metri stile libero
- effettuare 100 metri di nuoto subacqueo mantenendo la quota e l'assetto neutro con attrezzatura ARA
- avere il "Libretto di Ricognizione" o certificazioni equipollenti aggiornati
- idoneità alla visita medica annuale.

Il SMZ OPE potrà mantenere unicamente l'operatività di specialità e svolgere attività solo come SMZ OPE (non attività di superficie). In tale situazione dovrà partecipare ad attività addestrative e operative coordinate con operatori OPSA/BASE operativi.

Dopo 2 anni consecutivi nel ruolo "non operativo" di specialità il SMZ OPE perde la qualifica.

Il SMZ OPE se perde la validità del brevetto di Sommozzatore Militare rilasciato dal COMSUBIN, di Operatore Subacqueo dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, di Sommozzatore di altri Corpi di Stato o di Sommozzatore Professionista O.T.S. (Operatore Tecnico Subacqueo) perde la qualifica.

Art. 22

OPSA Operatore Acque Vive di Primo Livello

L'OPSA/BASE dopo un anno di servizio operativo potrà accedere al corso OPSA Acque Vive I° livello come previsto nel Regolamento dei Corsi OPSA.

Gli operatori in possesso di tale qualifica, possono svolgere attività di assistenze/soccorsi in ambiente fluviale. In particolare hanno competenza per:

- tecniche di nuoto in fiume con difficoltà variabile da WW 2 grado a WW 4 grado;
- tecniche di autosoccorso in fiume;
- riconoscimento e valutazione dell'ambiente fluviale e dei potenziali pericoli;
- soccorso di un pericolante con l'utilizzo di tecniche base quali: corda da lancio, uomo vincolato;
- gestione in sicurezza di una postazione di soccorso.

0320-15 31 DIC. 2015

Per il mantenimento annuale dell'operatività di specialità l'operatore deve essere operativo come OPSA/BASE, inoltre dovrà effettuare almeno 3 assistenze/ addestramenti all'anno in ambito fluviale, che saranno certificati e inseriti nel libretto personale.

Dopo 2 anni consecutivi nel ruolo "non operativo" di specialità l'operatore dovrà ripetere il corso Acque Vive per rientrare nei ruoli operativi di specialità.

Art. 23

OPSA Operatore Acque Vive di Secondo Livello

L'OPSA Acque Vive I° livello dopo un anno di servizio potrà accedere al corso OPSA Acque Vive II° livello come previsto nel Regolamento dei Corsi OPSA.

Gli operatori in possesso di tale qualifica, possono svolgere attività di assistenze/soccorsi in ambiente fluviale.

Oltre alle competenze specifiche degli operatori di I° livello in particolare ha competenza per:

- soccorso di un pericolante con l'utilizzo di tecniche avanzate quali:
- doppio imbrago, guado, teleferica;
- approntamento ed utilizzo di una teleferica;
- gestione in sicurezza di una squadra di soccorso.

Per il mantenimento annuale dell'operatività di specialità l'operatore deve essere operativo come OPSA/BASE, inoltre dovrà effettuare almeno 3 assistenze/ addestramenti all'anno in ambito fluviale, che saranno certificati e inseriti nel libretto personale.

Dopo 2 anni consecutivi nel ruolo "non operativo" di specialità l'operatore dovrà ripetere il corso Acque Vive per rientrare nei ruoli operativi di specialità.

Art. 24

OPSA Operatore Acque Vive di Terzo Livello

L'OPSA Acque Vive II° livello dopo un anno di servizio potrà accedere al corso OPSA Acque Vive III° livello come previsto nel Regolamento dei Corsi OPSA.

Oltre alle competenze specifiche degli operatori di I° e II° livello in particolare ha competenza per:

- Soccorso con l'utilizzo del mezzo fluviale di specializzazione (hydrospeed, raft, canoa);
- Coordinamento dell'unità di intervento nell'organizzazione delle assistenze.

0320 - 15 31 DIC. 2015

Per il mantenimento annuale dell'operatività di specialità l'operatore deve essere operativo come OPSA/BASE, inoltre dovrà effettuare almeno 3 assistenze/ addestramenti all'anno in ambito fluviale, che saranno certificati e inseriti nel libretto personale.

Dopo 2 anni consecutivi nel ruolo "non operativo" di specialità l'operatore dovrà ripetere il corso Acque Vive per rientrare nei ruoli operativi di specialità.

Art.25

OPSA Elisoccorritore

L'Operatore in possesso di tale qualifica è abilitato all'uso dell'aeromobile ad ala rotante e fissa come vettore di avvicinamento, trasporto e recupero infortunati.

Sarà indottrinato sul comportamento a bordo, quali dispositivi si trovano e come usarli, quali sono i compiti a lui assegnati in caso di operatività. Inoltre sarà istruito sull'uso dei DPI e sulle tecniche di autosoccorso

L'OPSA/BASE dopo due anni di servizio potrà accedere al corso di specializzazione come previsto nel Regolamento dei Corsi OPSA.

- Per accedere al corso l'OPSA/BASE deve avere tutte le certificazioni sanitarie attive, che sono elencate nella scheda corso.
- Per il mantenimento annuale dell'operatività di specialità l'operatore deve essere mantenere l'operatività come OPSA/BASE, svolgere un aggiornamento teorico/pratico sulle procedure di volo, ammaraggio forzato, norme di sicurezza e respirazione con il bombolino (Spare Air); inoltre dovrà effettuare almeno 3 lanci con recupero (verricello) ogni due anni, che saranno certificati e inseriti nel libretto personale.
- Dopo 2 anni consecutivi nel ruolo "non operativo" di specialità l'operatore dovrà ripetere il corso per rientrare nei ruoli operativi di specialità.
-

Art. 26

OPSA Assistente in Camera Iperbarica (OPSA ASCI)

L'OPSA/BASE dopo un anno di servizio operativo e se in possesso di brevetto di 3° livello di subacqueo delle didattiche riconosciute dalla CMAS (Confederation Mondiale des Activites Subacquatiques), dal RSTC (Recreational Scuba Training Council) e didattiche riconosciute dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) con diffusione estesa a tutto il territorio nazionale, od in possesso del brevetto di OPSA SMZ AS può essere ammesso alla partecipazione al corso OPSA Assistente in Camera Iperbarica (OPSA ASCI) come previsto nel Regolamento dei Corsi OPSA. L'OPSA ASCI opera all'interno della camera iperbarica per assistere il sub durante il trattamento con particolare attenzione alla verifica della sicurezza.

L'OPSA ASCI che abbia perso la qualifica di "operativo" come OPSA/ BASE potrà continuare a svolgere esclusivamente l'attività di specialità, ma dovrà comunque partecipare almeno una volta l'Anno ad uno

0320-15 31 DIC. 2015

stage di aggiornamento tenuto presso la postazione della camera iperbarica CRI e sottoporsi alla verifica annuale di accertamento dell'efficienza fisica, certificata dal Referente OPSA e tenuta da almeno un Istruttore o un Aiuto Istruttore, che comprende le seguenti prove:

- Nuoto stile libero 300 metri;
- Sostentamento con 3 kg per 3 min;
- idoneità alla visita medica annuale per pratica sportiva non agonistica;

e partecipare almeno una volta all'anno ad uno stage di aggiornamento tenuto presso la postazione della camera iperbarica della CRI.

Dopo 2 anni consecutivi nel ruolo "non operativo" di specialità l'operatore dovrà ripetere il corso di specializzazione per rientrare nei ruoli operativi di specialità.

Art. 27

OPSA Operatore di Camera Iperbarica (OPSA OPCI)

L'OPSA ASCI dopo un anno di servizio operativo può essere ammesso alla partecipazione al corso OPSA Operatore di Camera Iperbarica (OPSA OPCI) come previsto nel Regolamento dei Corsi OPSA.

L'OPCI manovra la camera iperbarica in modo sicuro ed è in grado di agire rapidamente e correttamente nelle emergenze.

Gli Operatori in possesso di tale qualifica possono svolgere attività di assistenza a soggetti vittime di PDD (Patologie da Decompressione) in strutture di terapia Iperbarica della CRI e di altri in convenzione.

L'OPSA OPCIche abbia perso la qualifica di "operativo" come OPSA/ BASE potrà continuare a svolgere esclusivamente l'attività di specialità, ma dovrà comunque partecipare almeno una volta l'Anno ad uno stage di aggiornamento tenuto presso la postazione della camera iperbarica CRI e sottoporsi alla verifica annuale di accertamento dell'efficienza fisica, certificata dal Referente OPSA e tenuta da almeno un Istruttore o un Aiuto Istruttore, che comprende le seguenti prove:

- Nuoto stile libero 300 metri;
- Sostentamento con 3 kg per 3 min;
- idoneità alla visita medica annuale per pratica sportiva non agonistica;

e partecipare almeno una volta all'anno ad uno stage di aggiornamento tenuto presso la postazione della camera iperbarica della CRI.

Dopo 2 anni consecutivi nel ruolo "non operativo" di specialità l'operatore dovrà ripetere il corso di specializzazione per rientrare nei ruoli operativi di specialità.

0320-15 31 DIC. 2015

Art. 28

OPSA Conduttore Moto d'Acqua

L'OPSA Operatore Moto d'Acqua dopo un anno di servizio, lo status Operativo, ed in possesso della patente nautica in corso di validità, potrà accedere al corso di specializzazione di Conduttore come previsto nel Regolamento dei Corsi OPSA.

L'OPSA Conduttore di Moto d'Acqua avrà le competenze necessarie per utilizzare e condurre una moto d'acqua durante un'operazione di soccorso.

Per il mantenimento annuale dell'operatività di specialità l'operatore deve essere operativo come OPSA/BASE, inoltre deve effettuare almeno 10 addestramenti all'anno, che saranno certificati e inseriti nel libretto personale.

Dopo 2 anni consecutivi nel ruolo "non operativo" di specialità l'operatore dovrà ripetere il corso Conduttore moto d'acqua per rientrare nei ruoli operativi di specialità.

Art. 29

OPSA Conduttore Mezzi Navali

L'OPSA Conduttore Mezzi Navali avrà le competenze necessarie per utilizzare e condurre i mezzi nautici durante un'operazione di soccorso.

L'OPSA/BASE dopo un anno di servizio e lo status Operativo potrà accedere al corso OPSA Conduttore Mezzi Navali come previsto nel Regolamento dei Corsi OPSA.

Se non in possesso della patente nautica civile avrà l'abilitazione entro 40hp, se in possesso della patente nautica civile in corso di validità otterrà l'abilitazione oltre i 40hp.

L'OPSA Conduttore Mezzi Navali che abbia perso la qualifica di "operativo" come OPSA/ BASE potrà continuare a condurre i mezzi navali quindi avere l'operatività di specialità, ma dovrà comunque partecipare ad un corso di aggiornamento teorico-pratico sulle normative vigenti in materia e sul comportamento sui mezzi nautici e sottoporsi alla verifica annuale di accertamento dell'efficienza fisica, certificata dal Referente OPSA e tenuta da almeno un Istruttore o un Aiuto Istruttore, che comprende le seguenti prove:

- Nuoto stile libero 400 metri;
- Sostentamento con 3 kg per 3 min;
- idoneità alla visita medica annuale per pratica sportiva non agonistica..

Dopo 2 anni consecutivi nel ruolo "non operativo" di specialità l'operatore dovrà ripetere il corso Conduttore Mezzi Navali per rientrare nei ruoli operativi di specialità.

0320-15 31 DIC. 2015

CAPITOLO VI

PERSONALE DOCENTE

Gli Aiuto Istruttori, gli Istruttori e Maestri Istruttori OPSA sono i soggetti abilitati alla formazione degli Operatori di Salvataggio in Acqua ai vari livelli dei Soci CRI e del personale esterno alla CRI e provengono dai ruoli operativi OPSA/BASE.

Il personale Docente non più operativo come operatore potrà continuare a svolgere esclusivamente l'attività di formazione e non potrà partecipare alle attività sia operative che addestrative.

Il personale docente è da considerarsi "attivo" se svolge attività formativa partecipando come docente ad almeno un corso ogni due anni. In caso contrario sarà da considerarsi "non attivo".

Qualora, il docente passi allo status "non attivo" è tenuto a riconsegnare la CARD, che non è di proprietà del docente, entro 7 (sette) giorni al Referente OPSA di riferimento, il quale lo comunicherà al Referente Regionale OPSA di competenza.

Ogni docente "non attivo" per rientrare nel ruolo "attivo" dovrà affrontare con esito positivo un aggiornamento teorico/pratico stabilito dal RN OPSA.

Tale aggiornamento sarà adeguato al motivo ed alla durata del periodo nel ruolo non attivo. Una volta riqualificato sarà inserito nuovamente nei ruoli attivi e gli verrà restituita la CARD.

Art.30

Aiuto Istruttori OPSA

Gli Aiuto Istruttori OPSA sono OPSA/BASE che dopo due anni consecutivi in stato "operativo" acquisiscono, previo corso di formazione, la qualifica di Aiuto Istruttore OPSA come previsto nel Regolamento dei Corsi OPSA.

Gli Aiuto Istruttori OPSA collaborano con gli Istruttori OPSA all'attività formativa degli Operatori.

Art. 31

Istruttori OPSA

Gli Istruttori OPSA sono Aiuto Istruttori OPSA che dopo aver svolto attività didattica in almeno due corsi OPSA acquisiscono, previo corso di formazione, la qualifica di Istruttore come previsto nel Regolamento dei Corsi OPSA.

Gli Istruttori OPSA esercitano l'attività formativa degli Operatori.

0320-15
31 DIC. 2015

Art. 32

Istruttore OPSA Sommozzatori

E' un Istruttore perfettamente addestrato con elevato livello di esperienza e responsabilità.

L'Istruttore OPSA dopo un anno di attività di insegnamento ottiene la qualifica per equipollenza se in possesso di brevetto di Istruttore Subacqueo di Primo Livello (2 stelle), con almeno 100 immersioni certificate dalle didattiche riconosciute dalla CMAS (Confederation Mondiale des Activites Subacquatiques), dal RSTC (Recreational Scuba Training Council) e didattiche riconosciute dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) con diffusione estesa a tutto il territorio nazionale.

Inoltre L'Istruttore OPSA Sommozzatori dovrà partecipare ad un stage informativo sugli standard subacquei della CRI Sarà cura dell'Ufficio Soccorsi Speciali comunicare le modalità di partecipazione a tale stage.

La richiesta di qualifica dovrà essere redatta in duplice copia firmata dal Presidente dell'Unità CRI e dal Referente OPSA di cui, una sarà trattenuta presso il Comitato ove opera il candidato, l'altra trasmessa all'Ufficio Soccorsi Speciali – Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali del Comitato Centrale unitamente a copia del brevetto subacqueo detenuto in corso di validità e copia della pagina del log-book riportante la registrazione dell'ultima (100°) immersione effettuata (ambedue con visto per copia conforme od autocertificazione di autenticità del titolo).

I brevetti, rilasciati dal Comitato Centrale verranno inoltrati per la consegna al Comitato di appartenenza dell'Operatore, comunicando, l'avvenuto rilascio al Comitato Regionale di appartenenza.

L'Istruttore OPSA Sommozzatori ha il compito di coordinare l'attività di mantenimento operativo dei Sommozzatori OPSA di Assistenza Subacquea e di emettere la relativa certificazione.

Art 33

Istruttore OPSA Sommozzatori di Protezione Civile

E' un Istruttore perfettamente addestrato con elevato livello di esperienza e responsabilità.

L'Istruttore OPSA SMZ ottiene la qualifica per equipollenza se in possesso del brevetto di Operatore Subacqueo di Protezione Civile emesso dalle didattiche riconosciute dalla CMAS (Confederation Mondiale des Activites Subacquatiques), dal RSTC (Recreational Scuba Training Council) e didattiche riconosciute dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) con diffusione estesa a tutto il territorio nazionale e/o se in possesso del brevetto di OPSA SMZ OPE, in entrambi i casi con almeno 200 immersioni certificate e previa partecipazione ad uno stage di apprendimento degli standard subacquei della CRI

Sarà cura dell'Ufficio Soccorsi Speciali comunicare le modalità di partecipazione a tale stage.

La richiesta di qualifica dovrà essere redatta in duplice copia firmata dal Presidente dell'Unità CRI e dal Referente Tecnico di cui, una sarà trattenuta presso il Comitato ove opera il candidato, l'altra trasmessa all'Ufficio Soccorsi Speciali – Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali del Comitato

0320 - 15 31 DIC. 2015

Centrale unitamente a copia del brevetto subacqueo detenuto in corso di validità e copia della pagina del log-book riportante la registrazione dell'ultima (200°) immersione effettuata (ambedue con visto per copia conforme od autocertificazione di autenticità del titolo).

I brevetti, rilasciati dal Comitato Centrale verranno inoltrati per la consegna al Comitato di appartenenza dell'Operatore, comunicando, l'avvenuto rilascio al Comitato Regionale di appartenenza.

L'Istruttore OPSA Sommozzatori di Protezione Civile, oltre alla attività didattica di formazione dei Sommozzatori o OPSA di Protezione Civile ha il compito di coordinarne l'attività di mantenimento operativo e di emettere la relativa certificazione.

Art. 34

Istruttore OPSA Acque Vive

Gli Istruttori OPSA Acque Vive sono Istruttori OPSA che dopo aver svolto attività didattica per un anno e in possesso del specialità OPSA Acque Vive III livello, previo corso di formazione, come previsto nel Regolamento dei Corsi OPSA, svolgono attività formativa nell'ambito della specialità.

Art. 35

Istruttore OPSA Elisoccoritori

Gli Istruttori OPSA Elisoccorritori sono Istruttori OPSA che dopo aver svolto attività didattica per un anno ed in possesso del brevetto OPSA Elisoccorritore da almeno tre anni, accedono a un corso di formazione, come previsto nel Regolamento dei Corsi OPSA, e svolgono attività formativa nell'ambito della specialità.

Art. 36

Istruttore OPSA di Assistenza Iperbarica

Gli Istruttori OPSA di Assistenza Iperbarica sono Istruttori OPSA che dopo aver svolto attività didattica per almeno un anno ed aver conseguito la qualifica di OPSA OPCI, accedono a un corso di formazione, come previsto nel Regolamento dei Corsi OPSA, e svolgono attività formativa nell'ambito della specializzazione.

Art. 37

Istruttore OPSA Conduttore Moto d'Acqua

Possono accedere al corso Istruttori Moto d'acqua solo i Conduttori moto d'acqua appartenenti a Comitati ove sia presente e in uso moto d'acqua

0320-15 31 DIC. 2015

I Conduttori Moto d'Acqua che hanno svolto l'attività per almeno due anni potranno accedere al corso per Istruttori OPSA Moto d'Acqua, frequentando un corso di formazione Istruttori, come previsto nel Regolamento dei Corsi OPSA.

Art.38

Istruttore OPSA Conduttori Mezzi Navali

Gli OPSA Conduttori Mezzi Navali sono Operatori che dopo aver svolto l'attività per almeno due anni ed in possesso del brevetto OPSA Conduttore Mezzi Navali oltre i 40 hp, accedono a un corso di formazione Istruttori, come previsto nel Regolamento dei Corsi OPSA.

Art.39

Maestri Istruttori OPSA

I Maestri Istruttori OPSA (MI OPSA) sono Istruttori OPSA da almeno 4 anni ed abbiano conseguito i seguenti titoli:

- Partecipazione ad almeno due corsi Aiuto Istruttori/Istruttori OPSA come staff.
- Frequenza di apposito corso di formazione didattico/organizzativo come previsto nel Regolamento dei Corsi OPSA per MI;

I Maestri Istruttori OPSA:

- promuovono ed eseguono corsi, stage e aggiornamenti per Aiuto Istruttori, Istruttori, Istruttori di specialità (qualora in possesso della qualifica di Istruttore della specialità);
- collaborano con il RN OPSA e il GLS OPSA
- su richiesta motivata del RN OPSA possono eseguire verifiche sulla formazione e sui docenti;
- curano gli standard formativi degli Aiuto Istruttori e degli Istruttori.

Il mantenimento dello stato attivo è subordinato alla partecipazione di un aggiornamento ogni due anni organizzato dal RN OPSA.

Coloro che hanno conseguito il brevetto di Maestro Istruttore prima dell'applicazione della presente O.P. dovranno partecipare al primo aggiornamento teorico-tecnico-pratico, indetto dal RN OPSA per rientrare nel ruolo "attivo".

CAPITOLO VII

FORMAZIONE

Sono soggetti attivi della Formazione del Salvataggio in Acqua nell'ambito dei Soccorsi Speciali della CRI:

0320 - 15
31 DIC. 2015

- Gli Aiuto Istruttori,
- Gli Istruttori,
- I Maestri Istruttori,

Il settore si avvale inoltre della collaborazione di:

- figure in ambito CRI che effettuano attività di Formazione per quanto di loro stretta competenza (Monitori, Capo Monitori, Istruttori Settore Emergenza, ecc..) ove specificatamente previsto nei programmi dei corsi;
- figure esterne alla CRI che nella qualità di esperti possano contribuire, ove previsto, alla formazione degli Operatori OPSA.

Art. 40

Corso per Operatore Polivalente Salvataggio in Acqua (OPSA/BASE)

L'Attività di Salvataggio in Acqua si basa sulle nozioni impartite all'Operatore durante il corso base di accesso all'attività e denominato "Corso per Operatore Polivalente Salvataggio in Acqua (OPSA/BASE)". Tale corso costituisce il gradino iniziale a cui tutti gli attori del settore dovranno fare riferimento per lo svolgimento delle proprie attività operative.

Art. 41

Elenco Corsi di Specialità

Successivamente al conseguimento del Corso OPSA/BASE, ed in base a quanto specificatamente previsto per ogni corso, gli Operatori OPSA potranno partecipare ad uno o più dei seguenti corsi.

I corsi previsti dal Regolamento sono i seguenti:

- Corso OPSA Operatore di Moto d'Acqua
- Corso OPSA in Ambiente Alluvionale
- Corso OPSA Sommozzatore di Assistenza Subacquea
- Corso OPSA Sommozzatore di Protezione Civile
- Corso OPSA Sommozzatore Operativo
- Corso OPSA Operatore Acque Vive I livello
- Corso OPSA Operatore Acque Vive II livello
- Corso OPSA Operatore Acque Vive III livello
- Corso OPSA Elisoccorritore
- Corso OPSA Assistente in Camera Iperbarica
- Corso OPSA Operatore di Camera Iperbarica
- Corso OPSA Conduttore di Moto d'Acqua
- Corso OPSA Conduttore Mezzi Navali

0320-15 31 DIC. 2015

Il possesso dello stato Operativo per ogni qualifica ottenuta comporta l'assolvimento di ogni specifico requisito richiesto nel rispettivo articolo del presente Regolamento.

Titolo III

CORSI PER DOCENTI

Art. 42

Elenco Corsi Docenti

I corsi previsti dal Regolamento sono i seguenti:

- Corso per Aiuto Istruttore OPSA
- Corso per Istruttore OPSA
- Corso per Istruttore OPSA in Ambiente Alluvionale
- Corso Istruttore OPSA Acque Vive
- Corso Istruttori OPSA Elisoccorritori
- Corso Istruttore OPSA di Assistenza Iperbarica
- Corso Istruttori OPSA Operatori e Conduttori Moto d'Acqua
- Corso Istruttori OPSA Conduttori Mezzi Navali
- Corso Maestri Istruttori OPSA

Art. 43

Elenco Corsi a personale CRI non OPSA ed esterni alla CRI

Tutti questi Corsi riguardano la diffusione delle tecniche elementari di auto protezione e sicurezza in ambiente acquatico pertanto sono di competenza esclusiva del personale Docente OPSA.

I seguenti corsi possono essere organizzati a livello di Comitati Locali, Provinciali, Regionali come previsto dal Regolamento Corsi OPSA:

- Corso DPI in Ambiente Acquatico
- Corso di Sicurezza Acquatica
- Corso d.p.i. in Ambiente Alluvionale
- Corso Soccorritore in Ambiente Alluvionale (Corso esclusivo al personale non C.R.I.)
- Corso Operatore Elitrasportato

Come già specificato nell'art.1 il personale di Croce Rossa Italiana in supporto all'attività OPSA o inerente all'ambiente acquatico, dovrà essere in possesso dell' Attestazione dell' avvenuta partecipazione al "Corso DPI in Ambiente Acquatico", si precisa che tale personale non può partecipare ad attività operative CRI di salvataggio in acqua, che sono di esclusiva pertinenza degli Operatori OPSA.

0320 - 15 31 DIC. 2015

I Corsi , visto la complessità e diversità di regolamentazione in base al territorio e gli Enti collaboratori, sono organizzati a livello di Comitato Locale, Provinciale, Regionale e gestiti dai Centri di Specializzazione e Standardizzazione Attività OPSA specifici. In mancanza di tali Centri la gestione sarà del RN OPSA. In base alle tipologia del Corso, saranno date disposizioni sui programmi e le attività da svolgere, compresa la modulistica.

Art. 44

Corsi a FF.AA., Corpi dello Stato, Enti e o Associazioni

Su richiesta di Ufficio o Comando di FF.AA., Corpi dello Stato, Enti e o Associazioni esterni alla CRI, previa iscrizione dell'allievo come socio all'Associazione, potranno essere organizzati corsi OPSA/BASE, di Sicurezza Acquatica, DPI in Ambiente Acquatico, Corso d.p.i. in Ambiente Alluvionale, Corso Soccorritore in Ambiente Alluvionale e Operatore Elitrasportato a livello di Comitati Locali, Provinciali e Regionale CRI.
I programmi di tali corsi, se necessario, potranno essere modificati in base alle necessità specifiche dell'Ente.

Le modifiche dovranno essere autorizzate dal RN OPSA che si avvarrà della collaborazione dei Maestri Istruttori competenti per il territorio.

Su autorizzazione del GLS potranno essere organizzati corsi di altre tipologie.

CAPITOLO VIII

Art. 45

EQUIPOLLENZE

A seguito di convenzioni ed accordi intercorsi con Enti ed Associazioni possono essere riconosciute solo ed esclusivamente ai Soci attivi ed ai dipendenti della CRI , in possesso dei prerequisiti specifici previsti dal presente Regolamento, le seguenti equipollenze:

TITOLO DA EQUIPARARE	TITOLO ACQUISITO
Bagnino di Salvataggio delle S.N.S (Est.Mare.)	OPSA/BASE
Assistente Bagnante della F.I.N. Mip – Sezione Salvamento Assistente Bagnante della F.I.S.A. (est. Mare)	OPSA/BASE
OPSA in possesso del massimo brevetto subacqueo(3°grado o similare) delle organizzazioni subacquee di cui all'art.18	OPSASMZAS
OPSA con brevetto di Sommozzatore Militare rilasciato dal COMSUBIN o di Operatore Subacqueo dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato o Sommozzatore di altri Corpi dello Stato oppure Sommozzatore Professionista O.T.S.(Operatore Tecnico Subacqueo)	OPSASMZOPE

0320-15 31 DIC.2015

OPSA con brevetto Istruttore Subacqueo 2^ stella delle organizzazioni subacquee di cui all'art.18, in possesso della qualifica di Istruttore OPSA	Istruttore OPSASMZ
OPSA con brevetto Istruttore SMZOPSA in possesso di un brevetto di Sommozzatore di Protezione Civile delle organizzazioni subacquee riconosciute di cui all'art.18	Istruttore OPSASMZPC

La richiesta dell'equipollenza deve essere autorizzata dal Presidente del Comitato di appartenenza per il tramite del Referente OPSA.

Sarà compito del Referente OPSA quello di inviare il richiedente dell'equipollenza da un Istruttore OPSA per la verifica delle conoscenze della materia e la stesura di una scheda (scheda aggiornamento equipollenza) tesa all'individuazione del percorso da seguire per il riconoscimento dell'equipollenza (anche con la partecipazione a stage, corsi o percorsi studiati ad hoc, ove necessario).

Un volta individuato il percorso da integrare si procederà con un piano di aggiornamento che dovrà essere svolto dal richiedente l'equipollenza.

La richiesta di equipollenza, la scheda aggiornamento equipollenza e tutta la documentazione ritenuta utile (eventuali titoli/brevetti dovranno riportare il visto per copia conforme od autocertificazione di autenticità), dovranno essere inviati al RR OPSA per la firma e l'inoltro all'Ufficio Soccorsi Speciali – Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali del Comitato Centrale per il rilascio della CARD.

Il brevetto, rilasciato dal Comitato Centrale verrà inoltrato per la consegna al Comitato di appartenenza dell'Operatore, comunicando, l'avvenuto rilascio al Comitato Regionale di appartenenza.

E' compito dell' Ufficio Soccorsi Speciali una volta sentito il parere tecnico vincolante del RN OPSA e completato l'iter di approvazione da parte del GLS aggiungere o sostituire equipollenze, dandone comunicazione ai Referenti Regionali, in base alla definizione di convenzioni, protocolli d'intesa con i vari Enti, Corpi dello Stato, Associazioni di Volontariato e non.

CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art 46

Disposizioni Finanziarie

Con riferimento ai Comitati Regionali, Provinciali e Locali, il Consiglio Direttivo competente, sulla scorta della relazione di previsione del Referente OPSA (RL – RP – RR), delibera nel bilancio di previsione del Comitato di competenza di iscrivere in appositi capitoli di spesa gli stanziamenti necessari all'espletamento dell'Attività di Salvataggio in Acqua, ivi compresi gli acquisti in conto capitale.

n 3 0 0 - 15 31 DIC. 2015

In fase di definizione del bilancio di previsione del Comitato Centrale è previsto uno stanziamento, sull'apposito capitolo di spesa, su indicazione del RN OPSA, per far fronte agli oneri connessi alla gestione ed allo sviluppo dell'attività.

Agli oneri derivanti dalle attività espletate dal RN OPSA si provvede con apposito capitolo, da prevedersi nell'ambito del Servizio competente.

In analogia i Comitati Regionali, Provinciali e Locali prevedono appositi capitoli di spesa nell'ambito dei propri bilanci.

Art 47

NORME FINALI

Qualsiasi disposizione diversa dal presente Regolamento è abrogata.

Per quanto non specificatamente menzionato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto ed al Regolamento Generale della CRI.

Roma 03/10/2015

0320-15 31 DIC. 2015

CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

DIPARTIMENTO SOCIALE, SANITARIO E SOCIO-SANITARIO
SERVIZIO ATTIVITÀ DI EMERGENZA
UFFICIO SOCCORSI SPECIALI

in collaborazione con il
CENTRO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER IL SOCCORSO SU PISTE DA SCI

presso il
COMITATO REGIONALE VALLE D'AOSTA
COMITE REGIONAL VALLEE D'AOSTE

REGOLAMENTO NAZIONALE
ATTIVITA' SPECIALE
"SOCCORSO PISTE DA SCI"

PARTE PRIMA
Normativa

0320-15 31 DIC.2015

CAPO I
Definizioni ed Organi

ART. 1
Attività Speciale "Soccorso Piste da Sci"

Il "Soccorso Piste da Sci", siglabile "S.P.S.", è un'attività speciale della Croce Rossa Italiana che opera nell'ambito della stessa riconosciuta ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 Maggio 2005, n. 97 e D.Lgs. n.178 del 28 settembre 2012.

Il "S.P.S." ricomprende al suo interno l'attività speciale di "Soccorso Terreno Innevato", siglabile "S.T.I.".

L'organizzazione, la gestione tecnica ed operativa, nonché la formazione e l'attività didattica del "S.P.S." sono disciplinate dal presente Regolamento nonché da piani formativi, raccomandazioni ed atti emanati dal "Centro Nazionale di Formazione per il Soccorso Piste da Sci".

ART. 2
Compiti

Sono compiti del "S.P.S.":

1. ogni intervento di primo soccorso, l'eventuale assistenza sanitaria ove prevista da convenzioni e accordi stipulati con gli esercenti le piste da sci, il soccorso e il trasporto dell'infortunato sulle piste da sci alpino e nordico nonché su terreni innevati;
2. l'attività di formazione in materia di primo soccorso, assistenza sanitaria, soccorso e trasporto dell'infortunato sulle piste da sci alpino e nordico nonché su terreni innevati;
3. quanto ulteriormente necessario allo svolgimento delle funzioni attribuite agli organismi di cui al presente Regolamento.

ART. 3
"Centro Nazionale di Formazione per il Soccorso Su Piste da Sci"

Al "Centro Nazionale di Formazione per il Soccorso Piste da Sci", siglabile "C.N.F.S.P.S.", unica Scuola nazionale di addestramento alpino della Croce Rossa Italiana, avente sede presso la Caserma Fior di roccia nel Comune di Courmayeur (Ao) e dipendenza funzionale dal Comitato Centrale, è attribuita l'attività formativa e didattica dell'intero settore. La gestione finanziaria ricade in capo al Comitato Regionale Valle d'Aosta – Comité Régional Vallée d'Aoste.

0320 - 15 31 DIC. 2015

Il "C.N.F.S.P.S." è composto in via esclusiva dal Collegio Permanente dei Maestri Istruttori del Soccorso su Piste da sci, formato da tutti i Maestri Istruttori s.p.s. riconosciuti in attività secondo quanto disposto dal presente Regolamento; all'occorrenza può essere coadiuvato da altre figure appartenenti alla Croce Rossa Italiana inserite nell'organigramma del "C.N.F.S.P.S.".

Il "C.N.F.S.P.S." provvede a disciplinare la propria organizzazione ed attività mediante l'approvazione di un organigramma, recepite le indicazioni di merito da parte del Referente Nazionale del Soccorso su piste da sci; di un Regolamento e dei piani formativi e didattici.

Sono altresì atti del "C.N.F.S.P.S." le raccomandazioni emanate anche di concerto con il "Gruppo di Lavoro di Specialità", quest'ultimo di nomina diretta da parte del Referente Tecnico del Soccorso su piste da sci.

ART. 4

Compiti

Sono compiti del "C.N.F.S.P.S.":

1. l'organizzazione delle selezioni per aspiranti "Operatori, Istruttori e Maestri Istruttori S.P.S." e "Operatori Soccorso Terreno Innevato";
2. la formazione, l'aggiornamento e l'eventuale riqualificazione degli "Operatori, Istruttori e Maestri Istruttori S.P.S." e degli "Operatori Soccorso Terreno Innevato";
3. rilasciare il nulla osta per l'attivazione dei corsi di formazione per "Operatori S.P.S." ai Comitati promotori;
4. la formazione e l'aggiornamento di personale civile e/o militare non appartenente all'Associazione Italiana della Croce Rossa;
5. la formazione e l'aggiornamento per la guida su neve di veicoli speciali quali motoslitte, quadricicli, fuoristrada rivolta a personale civile e/o militare anche esterno alla C.R.I.;
6. curare, in collaborazione con l'Ufficio Soccorsi Speciali del Comitato Centrale, il rilascio di attestati e certificazioni ottenute a seguito del superamento del previsto percorso formativo;
7. concorrere alla redazione di capitolati tecnici per uniformi e capi di abbigliamento, mezzi, attrezzature, ecc...;
8. richiedere eventuale verifica dei requisiti di permanenza negli Albi Nazionali di cui agli Artt. 41-42-43-44 all'Ufficio Soccorsi Speciali del Comitato Centrale;
9. il concorso, con i "Referenti tecnici Locali e Regionali S.P.S.", nel favorire lo sviluppo delle "Unità Soccorso Piste da Sci";

0320 - 15 31 DIC. 2015

10. elaborare eventuali proposte tecniche ed operative in collaborazione con il "Gruppo di Lavoro di Specialità";
11. fornire la collaborazione al "Referente Nazionale S.P.S." ed al "Gruppo di Lavoro di Specialità";
12. offrire supporto all'Ufficio Soccorsi Speciali nell'elaborare relazioni statistiche e di monitoraggio delle attività;
13. ricercare le opportune collaborazioni per lo sviluppo delle attività didattiche del settore.

Detti scopi, che per motivi organizzativi e/o politiche associative possono essere parzialmente delegati, possono essere attuati con il concorso di altri soggetti tra cui quelli individuati all'Art. 9.

ART. 5

"Gruppo di Lavoro di Specialità"

Al "Gruppo di Lavoro di Specialità" è attribuita l'attività di definizione delle linee strategiche per lo sviluppo del settore operativo, recepite le indicazioni del Presidente Nazionale anche per il tramite dell'Ufficio Soccorsi Speciali del Comitato Centrale, in collaborazione con il Referente Nazionale Soccorso su piste da sci, di cui all'art. 39.

Il "Gruppo di Lavoro di Specialità" è presieduto dal "Referente Tecnico Nazionale Soccorso su piste da sci", il quale provvede all'individuazione dei membri, in numero variabile e valutate le specifiche competenze ritenute utili in quel tempo allo sviluppo dell'attività, comunicandone i nominativi alla Presidenza nazionale per la successiva nomina,

Il "Gruppo di lavoro di Specialità" è organo con funzione consultiva.

Sono atti del "Gruppo di Lavoro di Specialità" i pareri non vincolanti.

ART. 6

Compiti

Sono compiti del "Gruppo di Lavoro di Specialità":

1. recepire le linee politiche associative di sviluppo dell'intero settore;
2. proporre possibili linee strategiche per lo sviluppo territoriale ed associativo dell'attività speciale "S.P.S.";
3. elaborare eventuali proposte tecniche ed operative da concertare con il "C.N.F.S.P.S.";
4. fornire la propria collaborazione al "C.N.F.S.P.S." esprimendola anche attraverso pareri non vincolanti;

0320 - 15 31 DIC. 2015

5. concorrere alla redazione di capitolati tecnici per uniformi e capi di abbigliamento, mezzi, attrezzature, ecc...;
6. concorrere alla valutazione dei requisiti di permanenza negli Albi nazionali di cui agli Artt. 41-42-43-44;
7. ricercare le opportune collaborazioni per lo sviluppo e l'attività del settore.

ART. 7

"Unità Soccorso Piste da Sci"

Le "Unità Soccorso Piste da Sci", siglabili "U.S.P.S.", sono unità di soccorso speciale formate da "Operatori Soccorso Piste da Sci" e da "Operatori Soccorso Terreno Innevato" che svolgono l'attività operativa impiegando tecniche, sistemi e metodologie d'intervento, trasporto e movimentazione propri del soccorso su neve e su piste da sci.
L'organizzazione, la gestione tecnica ed operativa, nonché la formazione e l'attività didattica delle "U.S.P.S." sono disciplinate dal presente Regolamento e dai piani formativi, raccomandazioni ed atti emanati dal "C.N.F.S.P.S.", eventualmente recepiti i pareri consultivi non vincolanti forniti dal "Gruppo di Lavoro di Specialità".
Le "Unità Soccorso Terreno Innevato" non vengono costituite.
Gli "Operatori Soccorso Terreno Innevato" formati ed abilitati alle mansioni di cui al combinato disposto degli Artt. 27-28 dipendono dalle "U.S.P.S." eventualmente costituite nel territorio di competenza o, in assenza di queste, direttamente dai Comitati di appartenenza o dal Comitato presso il quale prestano servizio.

ART. 8

Compiti

Sono compiti delle "U.S.P.S.":

1. ogni intervento di primo soccorso, l'eventuale assistenza sanitaria ove prevista da convenzioni e accordi stipulati con gli esercenti le piste da sci, il soccorso e il trasporto dell'infortunato sulle piste da sci alpino e nordico nonché su terreni innevati;
2. l'attivazione dei corsi di formazione per "Operatori S.P.S." previo nulla osta del "C.N.F.S.P.S.";
3. l'organizzazione e l'attività operativa di uomini e mezzi da impiegare nel soccorso delle persone sulle piste da sci alpino e nordico nonché su terreni innevati;
4. attuare collaborazioni volte allo sviluppo delle attività.

Detti scopi, che per motivi organizzativi e/o politiche associative possono essere parzialmente delegati, possono essere attuati con il concorso di altri soggetti tra cui quelli individuati all'Art. 9.

0320 - 5 31 DIC. 2015

CAPO II
Organizzazione dell'Attività

ART. 9
Collaborazioni con altri soggetti

Allo scopo di evitare sovrapposizioni o interferenze con analoghe iniziative, anche esterne alla C.R.I., le "U.S.P.S." costituite possono attuare collaborazioni con altri soggetti tra i quali:

1. Enti Pubblici;
2. Corpi dello Stato, Regionali, Provinciali civili e militari;
3. Scuole di Formazione, Soccorso, Alpinismo civili e militari, anche nazionali;
4. Società di impianti a fune pubbliche, partecipate e private;
5. Società e Imprese pubbliche e partecipate;
6. Società e Imprese private, anche commerciali;
7. Enti e soggetti privati;
8. Fondazioni;
9. Associazioni professionali e di volontariato italiane ed estere;
10. altre Società Nazionali di Croce Rossa;
11. ulteriori soggetti pubblici e privati non necessariamente aventi finalità medesime a quelle perseguite dalle "U.S.P.S.".

I sopra elencati soggetti non devono necessariamente essere presenti nell'ambito territoriale di competenza della "U.S.P.S." che attua la collaborazione, o nello stesso avere la propria sede legale o sociale.

Le collaborazioni sono possibili fermo restando il rispetto delle reciproche competenze, peculiarità e scopi istituzionali e fatte salve le disposizioni normative vigenti.

Qualsiasi rapporto di collaborazione volto al raggiungimento delle finalità istituzionali con i soggetti di cui al presente articolo deve essere normato da apposite convenzioni o disciplinari stipulati in conformità alle vigenti norme di amministrazione emanate dal Comitato Centrale.

Detti atti verranno trasmessi in copia all'Ufficio Soccorsi Speciali presso il Comitato Centrale.

0320-15 31 DIC. 2015

ART. 10

Logistica

Per il conseguimento dei compiti di cui al presente Regolamento le "U.S.P.S." si avvalgono delle infrastrutture, dei mezzi e dei materiali posti a disposizione dal Comitato C.R.I. territorialmente competente, da altri Comitati o, in particolari casi, forniti direttamente dal "C.N.F.S.P.S.".

Ove tali risorse non fossero disponibili, e/o comunque ad integrazione delle stesse, i Comitati da cui dipendono le "U.S.P.S.", possono avvalersi del concorso di altri soggetti tra cui quelli individuati all'Art. 9.

I soggetti che possono concorrere agli scopi istituzionali delle "U.S.P.S.", ivi compresa la formazione del personale, la creazione dei parchi mezzi e attrezzature di qualsivoglia tipologia da impiegare nel servizio, anche a titolo di sponsorizzazione parziale, non devono necessariamente essere presenti nel proprio ambito territoriale e possono avere natura giuridica differente siano essi civili o militari.

Tali forme di collaborazione possono essere attuate mediante la fornitura o la disponibilità di:

- uniformi;
- attrezzature;
- mezzi terrestri, anche da neve, o aeromobili;
- corsi di formazione;
- docenti per lo svolgimento dei corsi di formazione e specializzazione;
- professionisti e "tutors";
- consulenze;
- operazioni di marketing, sviluppo e divulgazione delle attività;
- quanto ulteriormente necessario allo svolgimento di compiti e funzioni.

Qualsiasi rapporto di collaborazione volto al raggiungimento delle finalità istituzionali con i soggetti di cui all'Art. 9 deve essere disciplinato da apposite convenzioni e/o disciplinari stipulati in conformità alle vigenti norme di amministrazione emanate dal Comitato Centrale.

Detti atti verranno trasmessi in copia all'Ufficio Soccorsi Speciali presso il Comitato Centrale.

0320-5 31 DIC.2015

ART. 11
Uniformi

Per lo svolgimento dei servizi operativi il personale impiega uniformi specifiche per il servizio in ambiente montano e innevato.

Per lo svolgimento dei servizi di rappresentanza e delle attività didattiche in aula il personale impiega uniformi specifiche per le attività ginniche o, in alternativa, le uniformi dotate del distintivo di specialità di cui all'Art. 32.

Le specifiche tecniche dei capi di abbigliamento ritenuti idonei allo svolgimento dei servizi sono descritte nel capitolato tecnico emanato di concerto dal "C.N.F.S.P.S." e dal "Gruppo di Lavoro di Specialità".

Il costo relativo alle uniformi sopraccitate sono a carico dei Comitati di appartenenza o del Comitato presso il quale gli operatori prestano servizio in conformità alle disposizioni di cui all'Art. 34.

E' facoltà del personale acquistare la propria uniforme purché conforme al capitolato tecnico vigente.

ART. 12
Attrezzatura

Per il conseguimento dei compiti di cui al presente Regolamento il personale impiega materiale ed attrezzature specifiche per le attività di soccorso in ambiente montano e innevato conformi alle normative vigenti in materia.

Il costo relativo a tutto il materiale che necessita al corretto svolgimento del servizio, anche in considerazione dell'elevato grado di sicurezza da garantire all'infortunato e all'operatore, sono a carico dei Comitati di appartenenza o del Comitato presso il quale gli operatori prestano servizio in conformità alle disposizioni di cui all'Art. 34.

E' facoltà del personale impiegare la propria attrezzatura purché conforme alle norme vigenti in materia ed idonea a garantire un elevato grado di sicurezza all'infortunato e all'operatore.

ART. 13
Veicoli ed Automezzi per il trasporto del personale e dell'infortunato

Per il conseguimento dei compiti di cui al presente Regolamento il personale impiega gli automezzi in dotazione ai Comitati di appartenenza.

Ad integrazione del parco automezzi disponibile, previsto e/o comunque indicato nel "Testo Unico" delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana, il personale può impiegare veicoli speciali quali motoslitte, quadricicli, fuoristrada e

0320 - 15 31 DIC. 2015

quanto ulteriormente necessario al corretto svolgimento delle attività di soccorso in ambiente montano e innevato.
Le specifiche tecniche dei veicoli e dei mezzi speciali ritenuti idonei allo svolgimento dei compiti istituzionali potranno essere integrate dalle indicazioni proposte e dalle linee guida emanate dal "C.N.F.S.P.S." in accordo con il "Gruppo di Lavoro di Specialità".

ART. 14

Mezzi e attrezzature speciali per il trasporto dell'infortunato

Per lo svolgimento dei servizi istituzionali di movimentazione, trasporto e soccorso dell'infortunato, il personale impiega mezzi e attrezzature speciali in dotazione ai Comitati di appartenenza o messi a disposizione dalle Società esercenti gli impianti a fune e le piste da sci presso le quali prestano servizio.

CAPO III

Requisiti - Qualifiche - Mansioni

ART. 15

Requisiti oggettivi

Svolge l'attività di "S.P.S." chi, appartenente alla Croce Rossa Italiana in qualità di Socio Attivo, è munito dell'abilitazione TSSA per il primo soccorso o analogo brevetto rilasciato dall'Autorità militare ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, abbia superato l'esame di qualificazione di cui all'Art. 17.

ART. 16

Requisiti soggettivi

Il personale che svolge l'attività di "S.P.S.", per il particolare impegno fisico cui è soggetto, è sottoposto ad una visita medica specialistica volta ad accertarne le condizioni fisiche necessarie all'adempimento dei servizi operativi.
Detti accertamenti devono essere effettuati, in assenza di patologie invalidanti, almeno ogni tre anni presso un centro di medicina sportiva del Servizio Sanitario Nazionale, presso un centro medico specializzato, ovvero, presso il medico curante, un responsabile sanitario C.R.I. o un centro di sanità militare.

0320 - 15 31 DIC.2015

L'eventuale costo relativo ai suddetti controlli è a carico dei Comitati di appartenenza o del Comitato presso il quale gli operatori prestano servizio in conformità alle disposizioni di cui all'Art. 34.

ART. 17

Requisiti tecnico-operativi

Gli "Operatori S.P.S." devono possedere particolari caratteristiche tecnico-attitudinali nella pratica dello sci alpino e nella deambulazione su neve, anche gelata, riscontrate mediante una apposita selezione organizzata dal "C.N.F.S.P.S." tendente a determinare le capacità sciistiche e l'ambientamento in montagna del candidato.

Gli "Istruttori S.P.S.", individuati tra gli "Operatori S.P.S." in possesso dei requisiti di cui all'Art. 21, devono inoltre possedere particolari capacità professionali e didattiche riscontrate mediante una apposita selezione organizzata dal "C.N.F.S.P.S.", valutate le necessità dei Comitati richiedenti, tendente a determinare le capacità del candidato.

I "Maestri Istruttori S.P.S.", individuati tra gli "Istruttori S.P.S." di provata esperienza e capacità in possesso dei requisiti di cui all'Art. 24, devono ulteriormente possedere elevate competenze tecniche di settore riscontrate mediante una apposita selezione organizzata dal "C.N.F.S.P.S.", secondo le proprie necessità, tendente a determinare le capacità del candidato.

Gli "Operatori S.T.I." devono possedere particolari caratteristiche tecnico-attitudinali nella deambulazione su neve, anche gelata, riscontrate mediante una apposita selezione organizzata dal "C.N.F.S.P.S." tendente a determinare l'ambientamento in montagna del candidato.

Al termine di tutti i previsti percorsi formativi i candidati sono sottoposti ad esame finale, organizzato secondo le disposizioni emanate dal "C.N.F.S.P.S.", tendente a verificare l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio dei compiti e delle mansioni previsti dal presente Regolamento ed al rilascio della relativa qualifica ed abilitazione.

ART. 18

"Operatore S.P.S."

E' "Operatore S.P.S." chi, in possesso dei requisiti di cui al combinato disposto degli Artt. 15-16, abbia superato l'esame di qualificazione di cui all'Art. 17.

Gli "Operatori S.P.S." sono abilitati alle mansioni di cui agli Artt. 19-28.

ART. 19

Mansioni "Operatore S.P.S."

Sono mansioni dell'"Operatore S.P.S.":

0320 - 15 31 DIC. 2015

1. il soccorso, la movimentazione e il trasporto dell'infortunato sulle piste da sci alpino e nordico e/o su terreni innevati mediante l'ausilio di sci e/o mezzi di trasporto e attrezzature anche da "scivolamento";
2. il soccorso e il trasporto dell'infortunato attraverso l'impiego degli impianti di risalita e di arroccamento;
3. il primo soccorso e l'eventuale assistenza sanitaria sulle piste da sci e su terreno innevato;
4. l'utilizzo di mezzi di trasporto anche "speciali" finalizzati all'esercizio delle proprie mansioni;
5. la collaborazione in caso di intervento di soccorso successivo a fenomeno valanghivo o di maxi-emergenza in ambiente montano.

ART. 20

Mantenimento della qualifica di "Operatore S.P.S."

L'"Operatore S.P.S." mantiene la qualifica mediante il rispetto delle seguenti condizioni:

1. avere effettuato stagionalmente non meno di 100 ore di attività o, in caso di forza maggiore, non aver sospeso l'attività per oltre due stagioni invernali consecutive;
2. avere partecipato agli aggiornamenti previsti all'Art. 31;
3. essere Socio Attivo della Croce Rossa Italiana.

ART. 20 bis

Termini di riqualifica di "Operatore S.P.S."

L'"Operatore S.P.S." decaduto non essendo in regola con le prescrizioni dell'art.20, qualora desideri riacquisire la qualifica, dovrà superare con esito positivo l'esame di riqualificazione conforme a quanto indicato dal C.N.F.S.P.S. con apposito atto di specie, valutato il caso.

ART. 21

"Istruttore S.P.S."

E' "Istruttore S.P.S." chi, in possesso dell'abilitazione di "Operatore S.P.S." di cui all'Art. 18 da almeno due anni ed in possesso dei requisiti di cui al combinato disposto degli Artt. 15-16, abbia superato l'esame di qualificazione di cui all'Art. 17.
Gli "Istruttori S.P.S." sono abilitati alle mansioni di cui agli Artt. 19-22-28.

ART. 22

Mansioni "Istruttore S.P.S."

Sono ulteriori mansioni dell'"Istruttore S.P.S.":

0320-15 31 DIC. 2015

1. la docenza e l'organizzazione di corsi di formazione o di aggiornamento per operatori;
2. l'incarico di direttore dei corsi di formazione;
3. il coordinamento degli operatori in servizio presso le piste in caso di assenza di un maestro istruttore anche eventualmente organizzati in squadre di soccorso.

ART. 23

Mantenimento della qualifica di "Istruttore S.P.S."

L'"Istruttore S.P.S." mantiene la qualifica mediante il rispetto delle seguenti condizioni:

1. avere effettuato stagionalmente non meno di 150 ore di attività o, in caso di forza maggiore, non aver sospeso l'attività per oltre due stagioni invernali successive;
2. aver svolto incarichi di docenza o aver collaborato nell'organizzazione di almeno un corso di formazione o di aggiornamento per operatori nell'arco di due stagioni;
3. avere partecipato agli aggiornamenti previsti all'Art. 31;
4. essere Socio Attivo della Croce Rossa Italiana.

ART. 23 bis

Termini di riqualifica di "Istruttore S.P.S."

L'"Istruttore S.P.S." decaduto non essendo in regola con le prescrizioni dell'art.23, qualora desideri riacquisire la qualifica, dovrà superare con esito positivo l'esame di riqualificazione conforme a quanto indicato dal C.N.F.S.P.S. con apposito atto di specie, valutato il caso.

ART. 24

"Maestro istruttore S.P.S."

E' "Maestro istruttore S.P.S." chi, in possesso dell'abilitazione di "Istruttore S.P.S." di cui all'Art. 18 da almeno tre anni ed in possesso dei requisiti di cui al combinato disposto degli Artt. 15-16, abbia superato l'esame di qualificazione di cui all'Art. 17.

I "Maestri istruttori S.P.S." sono abilitati alle mansioni di cui agli Artt. 19-22-25-28.

ART. 25

Mansioni "Maestro istruttore S.P.S."

Sono ulteriori mansioni del "Maestro istruttore S.P.S.":

1. la docenza e l'organizzazione di corsi di formazione o di aggiornamento per istruttori;
2. la partecipazione alle commissioni d'esame;
3. la collaborazione con il "C.N.F.S.P.S.";

0320 - 15 31 DIC. 2015

4. il coordinamento degli operatori in servizio presso le piste;
5. il coordinamento degli operatori in servizio presso le piste anche eventualmente organizzati in squadre di soccorso;
6. la promozione dell'attività di ricerca e di sviluppo del settore.

ART. 26

Mantenimento della qualifica di "Maestro istruttore S.P.S."

Il "Maestro Istruttore S.P.S." mantiene la qualifica mediante il rispetto delle seguenti condizioni:

1. avere effettuato stagionalmente non meno di 150 ore di attività o, in caso di forza maggiore, non aver sospeso l'attività per oltre due stagioni successive;
2. aver svolto incarichi di docenza o aver collaborato nell'organizzazione di almeno un corso di formazione o di aggiornamento per operatori nell'arco di tre stagioni;
3. avere partecipato agli aggiornamenti previsti all'Art. 31;
4. aver partecipato almeno ad una commissione d'esame nell'arco di tre stagioni;
5. essere Socio Attivo della Croce Rossa Italiana.

ART. 26 bis

Termini di riqualifica di "Maestro istruttore S.P.S."

Il'"Maestro istruttore S.P.S." decaduto non essendo in regola con le prescrizioni dell'art.26, qualora desideri riacquisire la qualifica, dovrà superare con esito positivo l'esame di riqualificazione conforme a quanto indicato dal C.N.F.S.P.S. con apposito atto di specie, valutato il caso.

ART. 27

"Operatore S.T.I."

E' "Operatore S.T.I." chi, in possesso dei requisiti di cui al combinato disposto degli Artt. 15-16, abbia superato l'esame di qualificazione di cui all'Art. 17.
Gli "Operatori S.T.I." sono abilitati alle mansioni di cui all'Art. 28.

ART. 28

Mansioni "Operatore S.T.I."

Sono mansioni dell'"Operatore S.T.I.":

1. il soccorso, la movimentazione e il trasporto dell'infortunato su terreni innevati mediante mezzi di trasporto e attrezzature da "scivolamento" senza l'ausilio degli sci;

0320-15 31 DIC. 2015

2. il soccorso e il trasporto dell'infortunato attraverso l'impiego degli impianti di risalita e di arroccamento;
3. il primo soccorso e l'eventuale assistenza sanitaria sulle piste da sci e su terreni innevati;
4. l'utilizzo di mezzi di trasporto anche "speciali" finalizzati all'esercizio delle proprie mansioni;
5. la collaborazione in caso di intervento di soccorso successivo a fenomeno valanghivo o di maxi-emergenza in ambiente montano.

ART. 29

Mantenimento della qualifica di "Operatore S.T.I."

L'"Operatore S.T.I." mantiene la qualifica mediante il rispetto delle seguenti condizioni:

1. avere effettuato stagionalmente non meno di 30 ore di attività o, in caso di forza maggiore, non aver sospeso l'attività per oltre tre stagioni invernali consecutive;
2. avere partecipato agli aggiornamenti previsti all'Art. 31;
3. essere Socio Attivo della Croce Rossa Italiana.

ART. 29 bis

Termini di riqualifica di "Operatore S.T.I."

L'"Operatore S.T.I." decaduto non essendo in regola con le prescrizioni dell'art.29, qualora desideri riacquisire la qualifica, dovrà superare con esito positivo l'esame di riqualificazione conforme a quanto indicato dal C.N.F.S.P.S. con apposito atto di specie, valutato il caso.

ART. 30

"Istruttore S.T.I."

Non viene istituita la figura di "Istruttore S.T.I.".

La formazione degli "Operatori S.T.I." è demandata agli "Istruttori S.P.S." di cui all'Art. 21 e ai "Maestri istruttori S.P.S." di cui all'Art 24.

ART. 31

Aggiornamento professionale

Per il mantenimento delle rispettive qualifiche gli "Operatori, Istruttori e Maestri istruttori S.P.S." e gli "Operatori S.T.I." si sottopongono a sessioni di aggiornamento e verifica delle proprie capacità tecnico-operative organizzate ai sensi dei programmi formativi emanati dal "C.N.F.S.P.S." secondo le sotto elencate scadenze:

- "Operatori S.P.S." ed "Operatori S.T.I." aggiornamento triennale;

0320 - 19 31 DIC. 2015

- "Istruttori S.P.S." e "Maestri istruttori S.P.S." aggiornamento biennale.

ART. 32

Distintivo di Specialità

Gli "Operatori, Istruttori e Maestri istruttori S.P.S." e gli "Operatori S.T.I.", appartenenti alla Croce Rossa Italiana in qualità di Socio Attivo, possono fregiarsi di un distintivo di specialità da apporre sulle rispettive uniformi di servizio, nonché dei distintivi di "Istruttore S.P.S. e Maestro istruttore S.P.S.", conformemente alle disposizioni di cui all'"Allegato A".

Il personale civile e/o militare non appartenente all'Associazione Italiana della Croce Rossa può fregiarsi della medesima mostreggiatura qualora riconosciuta dagli Enti di appartenenza.

CAPO IV

Organizzazione Territoriale

ART. 33

Costituzione "U.S.P.S."

E' facoltà di ciascun Comitato Locale costituire con propria delibera una "U.S.P.S.".

E' altresì facoltà di ciascun Comitato Regionale costituire con propria delibera, di propria iniziativa o su richiesta dei Comitati sotto ordinati, una "U.S.P.S." territorialmente competente.

Con l'obiettivo di costituire le "U.S.P.S." o implementarne gli aderenti è facoltà di ciascun Comitato promotore, con propria delibera e previo nulla osta del "C.N.F.S.P.S.", organizzare corsi di formazione per "Operatori S.P.S." secondo le disposizioni emanate dal "C.N.F.S.P.S.".

ART. 34

Aggregazioni e personale

Il personale abilitato che non svolge servizio presso il Comitato di appartenenza ma presso altre strutture può alle stesse essere temporaneamente aggregato.

In questo caso tutti i costi previsti dal presente Regolamento possono intendersi a carico del Comitato ricevente il servizio a patto che l'operatore vi effettui il servizio minimo previsto agli Artt. 20-23-26-29.

0320 - 15 31 DIC. 2015

ART. 35

"Referente tecnico Locale S.P.S."

Laddove, in ambito Locale, si costituisca una "U.S.P.S.", è nominato il "Referente Tecnico Locale S.P.S.".

Il "Referente Tecnico Locale S.P.S.", nominato dal Presidente o, su sua proposta, dal Consiglio Direttivo Locale, preferibilmente "Istruttore S.P.S.", deve essere in possesso dell'abilitazione di "Operatore S.P.S." di cui all'Art. 18.

In fase di prima costituzione dell'unità ed in assenza di specifiche competenze di settore o professionalità comunque acquisite o in assenza della disponibilità dell'avente titolo, il "Referente Tecnico Locale S.P.S." può essere l'operatore con la maggiore esperienza tecnico-operativa che abbia maturato idoneo periodo di affiancamento con una "U.S.P.S." e/o strutture già operative.

ART. 36

Compiti

Sono compiti del "Referente Tecnico Locale S.P.S.":

1. organizzare le selezioni attitudinali per l'ammissione ai corsi operatori;
2. organizzare in collaborazione con il "Referente Tecnico Regionale S.P.S." i corsi di formazione per "Operatori S.P.S.";
3. elaborare, in accordo con le Società impianti a fune, i piani operativi validi per la propria area di competenza;
4. assicurare l'applicazione ed il rispetto delle norme che regolano l'attività;
5. promuovere lo sviluppo delle attività nel territorio di competenza;
6. compilare ed aggiornare gli elenchi del personale in forza alla propria "U.S.P.S." trasmettendoli al competente servizio del Comitato Regionale;
7. relazionare al Presidente e/o al Consiglio Direttivo del Comitato Locale circa le attività svolte dalla "U.S.P.S.";
8. relazionare al "Referente Tecnico Regionale S.P.S." circa le attività svolte dalla "U.S.P.S.";
9. comunicare al "Referente Tecnico Regionale S.P.S." i nominativi degli eventuali aspiranti "Istruttori S.P.S.".

ART. 37

"Referente Tecnico Regionale S.P.S."

Laddove, in ambito Regionale, si costituiscano una o più "U.S.P.S." Locali, è possibile nominare il "Referente Tecnico Regionale S.P.S.".

0320-15 31 DIC. 2015

Il " Referente Tecnico Regionale S.P.S.", nominato dal Presidente o, su sua proposta, dal Consiglio Direttivo Regionale, preferibilmente "Istruttore S.P.S.", deve essere in possesso dell'abilitazione "Operatore S.P.S." di cui all'Art. 18.
In fase di prima costituzione dell'unità ed in assenza di specifiche competenze di settore o professionalità comunque acquisite o in assenza della disponibilità dell'avente titolo, il " Referente Tecnico Regionale S.P.S." può essere l'operatore con la maggiore esperienza tecnico-operativa che abbia maturato idoneo periodo di affiancamento con una "U.S.P.S." e/o strutture già operative.

ART. 38

Compiti

Sono compiti del " Referente Tecnico Regionale S.P.S.":

1. organizzare le selezioni attitudinali per l'ammissione ai corsi "Operatori S.P.S.";
2. organizzare in collaborazione con il "Referente Tecnico Locale S.P.S." i corsi di formazione per "Operatori S.P.S.";
3. trasmettere al "C.N.F.S.P.S." l'elenco degli aspiranti Istruttori;
4. assicurare l'applicazione ed il rispetto delle norme che regolano l'attività;
5. coordinare i piani operativi validi per la propria regione;
6. compilare ed aggiornare gli elenchi degli operatori e degli istruttori in forza alle "U.S.P.S." della regione e darne comunicazione all'Ufficio Soccorsi Speciali presso il Comitato Centrale;
7. promuovere lo sviluppo delle attività nel territorio regionale di competenza, anche di concerto con le realtà locali;
8. relazionare al Presidente e/o al Consiglio Direttivo Regionale circa le attività svolte dalle "U.S.P.S." nell'ambito della regione di competenza;
9. relazionare al "Responsabile Tecnico Nazionale S.P.S." circa le attività svolte dalle "U.S.P.S." presenti nel proprio territorio di competenza.

ART. 39

"Referente Tecnico Nazionale S.P.S."

Al fine di meglio coordinare le attività tecnico-operative ed emanare efficaci linee strategiche e di sviluppo dell'attività del "S.P.S." il Presidente Nazionale si avvale del "Referente Tecnico Nazionale S.P.S.".
Il "Referente Tecnico Nazionale S.P.S.", nominato dal Presidente Nazionale o, su sua proposta dal Consiglio Direttivo Nazionale, deve essere in possesso della qualifica di "Maestro istruttore S.P.S." e deve essere in attività.

0320-15 31 DIC.2015

ART. 40

Compiti

Sono compiti del "Referente Tecnico Nazionale S.P.S.":

1. coordinare a livello nazionale gli interventi operativi delle "U.S.P.S.";
2. elaborare i piani operativi nazionali del settore e studiare progetti di sviluppo dell'attività;
3. collaborare alla compilazione ed aggiornamento degli Albi Nazionali dei soccorritori in forza alle "U.S.P.S.";
4. indire i corsi di formazione per aspiranti "Istruttori e Maestri Istruttori S.P.S.";
5. indire i corsi di aggiornamento per "Istruttori e Maestri istruttori S.P.S.";

6. formulare eventuali proposte di modifica al presente Regolamento;
7. collaborare, o richiedere collaborazione, per quanto di sua competenza, con il "Gruppo di Lavoro di Specialità";
8. concorrere alla redazione di capitolati tecnici per uniformi e capi di abbigliamento, mezzi, attrezzature, ecc...;
9. organizzare, coordinare, gestire e/o collaborare, per quanto di sua competenza, in eventi di portata nazionale, europea e/o mondiale, ove necessiti la presenza dell'"U.S.P.S.";
10. delegare parte delle proprie funzioni a chi ne abbia titolo e/o capacità;
11. creare una struttura di segreteria nazionale presso il Comitato di appartenenza o il "C.N.F.S.P.S." che svolga compiti di coordinamento e supporto alle sue attività;
12. Nominare i componenti del "Gruppo di Lavoro di Specialità";
13. Redigere l'organigramma del "C.N.F.S.P.S." e sottoporlo all'approvazione del Collegio dei Maestri Istruttori membri del "C.N.F.S.P.S.";
14. relazionare al Presidente Nazionale e/o al Consiglio Direttivo Nazionale della C.R.I. circa le attività svolte dalle "U.S.P.S.".

CAPO V

Istituzione Albi Nazionali

ART. 41

Albo Nazionale "Operatori Soccorso Piste da Sci"

E' istituito l'Albo Nazionale degli "Operatori S.P.S." al quale sono iscritti tutti coloro che abbiano superato l'esame di qualificazione all'esercizio di tale mansione previsto all'Art. 17.

0320 - 15 31 DIC. 2015

Il mantenimento dell'iscrizione in tale Albo è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 20.

ART. 42

Albo Nazionale "Istruttori Soccorso Piste da Sci"

E' istituito l'Albo Nazionale degli "Istruttori S.P.S." al quale sono iscritti tutti coloro che abbiano superato l'esame di qualificazione all'esercizio di tale mansione previsto all'Art. 17.

Il mantenimento dell'iscrizione in tale Albo è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 23.

ART. 43

Albo Nazionale "Maestri istruttori Soccorso Piste da Sci"

E' istituito l'Albo Nazionale dei "Maestri istruttori S.P.S." al quale sono iscritti tutti coloro che abbiano superato l'esame di qualificazione all'esercizio di tale mansione previsto all'Art. 17.

Il mantenimento dell'iscrizione in tale Albo è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 26.

ART. 44

Albo Nazionale "Operatori Terreno Innevato"

E' istituito l'Albo Nazionale degli "Operatori S.T.I." al quale sono iscritti tutti coloro che abbiano superato l'esame di qualificazione all'esercizio di tale mansione previsto all'Art. 17.

Il mantenimento dell'iscrizione in tale Albo è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 29.

CAPO VI

Disposizioni Finali

ART. 45

Abrogazione

Il presente Regolamento abroga le precedenti norme di settore e si intende applicabile dalla data di approvazione da parte dei competenti organi dell'Associazione.

0320 - 15 31 DIC. 2015

ART. 46

Aggiornamenti

Il presente Regolamento è soggetto ad aggiornamenti e modifiche a cura del "C.N.F.S.P.S."

ART. 47

Riferimenti

Per quanto non esplicitamente menzionato nel presente Regolamento si fa riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 Maggio 2005, n. 97; D.Lgs. n.178 del 28 settembre 2012, nonché a idonei documenti esplicativi e raccomandazioni emanati dal "C.N.F.S.P.S.".

ART. 48

Composizione

Il presente Regolamento è composto da due sezioni per complessive n. 56 pagine e risulta così suddiviso:

- parte normativa, composta da n. 48 articoli per complessive n. 20 pagine compresa la copertina;
- parte didattica, composta da n. 19 pagine compresa la copertina.
- Allegato A, "Caratteristiche e specifiche tecniche dei distintivi e dei nastrini di specialità", composto da n. 9 pagine compresa la copertina.
- Allegato B, "Caratteristiche e specifiche tecniche dei diplomi di specialità", composto da n. 8 pagine compresa la copertina.

0320 - 15 31 DIC. 2015

CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

DIPARTIMENTO SOCIALE, SANITARIO E SOCIO-SANITARIO
SERVIZIO ATTIVITÀ DI EMERGENZA
UFFICIO SOCCORSI SPECIALI

in collaborazione con il
CENTRO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER IL SOCCORSO SU PISTE DA SCI

presso il
COMITATO REGIONALE VALLE D'AOSTA
COMITE REGIONAL VALLEE D'AOSTE

REGOLAMENTO NAZIONALE
ATTIVITA' SPECIALE
"SOCCORSO PISTE DA SCI"

PARTE SECONDA

0320 - 15 31 DIC. 2015

Regolamento dei Corsi e Piani Formativi

0320-15 31 DIC. 2015

REGOLAMENTO DEL CORSO PER "OPERATORI S.P.S."

Il corso di formazione per "Operatori Soccorso Piste da Sci" è organizzato a livello Locale o Regionale dai Comitati territorialmente competenti previo nulla osta del "C.N.F.S.P.S.".
E' altresì facoltà del "C.N.F.S.P.S." organizzare il suddetto corso, o parte di esso, per altri Enti, civili e/o militari, valutate positivamente le relative richieste.

Accede al corso chi, appartenente alla Croce Rossa Italiana in qualità di Socio attivo, è munito dell'abilitazione TSSA per il primo soccorso o analogo brevetto rilasciato dall'Autorità militare ed in possesso dei requisiti di cui all'Art. 16, abbia superato la selezione attitudinale di cui all'Art. 17.
I candidati in possesso della qualifica di maestro di sci o di guida alpina possono accedere direttamente al corso per "Operatori Soccorso Piste da Sci" così come gli appartenenti alle FF.AA. che abbiano conseguito il punteggio necessario alla frequenza del "Corso di qualificazione di Sci" dell'Amministrazione di appartenenza.

La selezione attitudinale è svolta da una Commissione Tecnica di valutazione composta da almeno due "Istruttori S.P.S.", un maestro di sci ed un operatore del soccorso alpino di comprovate capacità tecnico-sciistiche, civili o militari, il Referente Regionale S.P.S. del Comitato Regionale competente o suo delegato, la quale esaminerà il candidato conferendogli una valutazione positiva o negativa.
La Commissione è validamente costituita con la presenza del solo personale C.R.I., con l'avvertenza che gli eventuali delegati devono avere specifiche competenze di settore

La Selezione consiste nelle seguenti prove pratiche:

- Sciata libera in velocità e sicurezza;
- Sciata a mani libere (senza bastoncini);
- Spazzaneve su pendenze varie – Slittamento laterale su massima pendenza;
- Sciata libera con trasporto attrezzatura e materiale di soccorso.

Il corso per "Operatori S.P.S." deve avere una consistenza numerica proporzionale al numero di istruttori disponibili a svolgere adeguatamente il programma e le esercitazioni pratiche con un rapporto massimo di un istruttore ogni cinque allievi e comunque con un limite massimo di venti partecipanti.
La direzione del corso è affidata all'"Istruttore S.P.S." con la maggiore esperienza didattica.

0320-15 31 DIC. 2015

Il corso è tenuto dagli "Istruttori S.P.S." eventualmente supportati da docenti esperti negli specifici argomenti, anche esterni alla C.R.I., in conformità all'Art. 9 del Regolamento.
Il programma didattico del corso deve essere conforme ai programmi di cui al presente Regolamento e alle disposizioni emanate dal "C.N.F.S.P.S.".

Al termine del percorso formativo il candidato è sottoposto ad esame teorico-pratico tendente a verificare l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio dei compiti e delle mansioni previsti dal Regolamento ed al rilascio della relativa qualifica ed abilitazione che si articola in una prova scritta a risposta multipla, un colloquio ed una prova pratica sulle piste da sci consistente in:

- Simulazione di soccorso;
- Immobilizzazione e caricamento dell'infortunato;
- Trasporto con toboga o altro mezzo di trasporto da "scivolamento";
- Conduzione motoslitta anche con traino.

La valutazione delle prove è svolta da una Commissione così composta:

- Responsabile Sanitario dell'Unità C.R.I. promotrice o suo delegato;
- "Referente Nazionale S.P.S" o suo delegato;
- "Referente Regionale S.P.S" o suo delegato;
- "Maestro Istruttore S.P.S."
- "Istruttore S.P.S" responsabile del corso;
- Operatore del soccorso alpino di comprovate capacità tecnico-sciistiche civile o militare.

La Commissione esaminerà il candidato conferendogli una valutazione positiva o negativa.
La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno cinque membri aventi diritto con l'avvertenza che gli eventuali delegati devono avere specifiche competenze di settore.

Al termine della prova la Commissione redige un verbale d'esame in triplice copia che deve essere trasmesso all'Unità C.R.I. di appartenenza dell'esaminando, al "C.N.F.S.P.S.", al competente Servizio del Comitato Centrale.

0320 - 15

31 DIC. 2015

PROGRAMMA DEL CORSO PER "OPERATORI S.P.S."

METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA

teoria

A) L'ATMOSFERA
- definizione, costituzione e sue dinamiche.

B) METEOROLOGIA
- pressione, temperatura e umidità;
- i venti;
- le nubi e i fronti;
- fenomeni meteorici;
- la previsione meteorologica: interpretazione del bollettino meteo.

NEVE E VALANGHE

teorico-pratica

A) ELEMENTI DI NIVOLOGIA
- caratteristiche della neve e metamorfismi.

B) ELEMENTI DI VALANGOLOGIA
- siti valanghivi;
- tipologia e casistica delle valanghe.

C) IL BOLLETTINO NIVOMETEOROLOGICO
- interpretazione.

D) NORME DI PREVENZIONE ED AUTOSOCCORSO
- generalità;
- condotta nel movimento su piste da sci e su terreno innevato;
- l'A.R.V.A. – tipologie, caratteristiche ed impiego;
- pale e sonde – tipologie, caratteristiche ed impiego;
- valutazione della stabilità del manto nevoso – metodi empirici.

E) SOCCORSO ORGANIZZATO
- generalità;
- la ricerca visiva e acustica;
- la ricerca con sonda;
- sistemi elettronici di ricerca;
- l'unità cinofila da ricerca in valanga;
- concorso e collaborazione con altri soggetti.

0320 - .5 31 DIC. 2015

SOCCORSO AGLI INFORTUNATI SULLE PISTE DA SCI

teorico-pratica

A) APPROCCIO TECNICO
   - valutazione dei rischi ambientali;
   - messa in sicurezza dell'area d'intervento:
     i. segnalazione;
     ii. stabilizzazione attrezzatura e materiali;
     iii. messa in sicurezza dell'infortunato.

IL TRAUMATIZZATO DELLA NEVE

teoria

A) TRAUMI DELLO SCHELETRO
   - valutazione e trattamento;
   - stabilizzazione e immobilizzazione.

B) LESIONI DEI TESSUTI MOLLI
   - valutazione e trattamento.

C) IL PAZIENTE CRITICO
   - insufficienza respiratoria e asfissia: R.C.P.;
   - lesioni da freddo – mutazione, trattamento:
     i. assideramento;
     ii. congelamento;
     iii. ipotermia.

D) NOZIONI DI MEDICINA DI MONTAGNA
   - elementi di fisiologia;
   - fisiopatologia dell'ambiente.

E) MATERIALI E ATTREZZATURE D'IMMOBILIZZAZIONE
   - collari cervicali: tipi e caratteristiche;
   - corsetti: tipi e caratteristiche;
   - materassi a depressione: tipi e caratteristiche;
   - stecco bende: tipi e caratteristiche;
   - tavole spinali: tipi e caratteristiche.

METODOLOGIE E TECNICHE DI TRASPORTO DEL TRAUMATIZZATO

teorico-pratica

- le slitte da neve: il "toboga" e la "luge";
- l'impiego dei mezzi cingolati da neve;
- motoslitte – battipista – ecc.;

0320 - 15 31 DIC. 2015

- navicelle per il trasporto su impianti aerei a fune;
- l'impiego di mezzi di fortuna.

LEGGI E REGOLAMENTI

teoria

- norme di comportamento degli utenti delle piste da sci;
- norme e regolamenti per il soccorso sulle piste da sci;
- responsabilità civili e penali del soccorritore nel soccorso sulle piste da sci.

IMPIEGO DI AEROMOBILI AD ALA ROTANTE NEGLI INTERVENTI DI SOCCORSO

teorico-pratica

A) INTERVENTI OPERATIVI – COOPERAZIONE DA TERRA

- rilevazione e trasmissione dati meteorologici;
- rilevazione e trasmissione dati geografici e topografici visivi e forniti da G.P.S.;
- valutazione e trasmissione elementi di rischio ambientale per le operazioni di atterraggio/decollo;
- individuazione, preparazione, segnalazione area di atterraggio/decollo;
- segnali convenzionali e modalità di avvicinamento all'aeromobile;
- modalità di imbarco, sbarco di attrezzatura e materiali;
- modalità di imbarco, sbarco di pazienti barellati.

ESAME FINALE

0320-15 31 DIC. 2015

REGOLAMENTO DEL CORSO PER "ISTRUTTORI S.P.S."

Il corso di formazione per "Istruttori Soccorso Piste da Sci" è organizzato dal "C.N.F.S.P.S." valutate le richieste dei Comitati Regionali.
E' altresì facoltà del "C.N.F.S.P.S." organizzare il suddetto corso per altri Enti, civili e/o militari, valutate positivamente le relative richieste.

Accede al corso chi, appartenente alla Croce Rossa Italiana in qualità di Socio attivo e munito dell'abilitazione TSSA per il primo soccorso o analogo brevetto rilasciato dall'Autorità militare, in possesso della qualifica di "Operatore Soccorso Piste da Sci" da almeno due anni, abbia svolto senza interruzione un numero minimo di 200 ore di servizio nell'ultimo biennio, abbia partecipato agli aggiornamenti previsti, ed abbia superato la selezione attitudinale di cui all'Art. 17.
Previo il rispetto dei requisiti operativi e di servizio possono accedere direttamente al corso i candidati appartenenti alle FF.AA. in possesso della qualifica di "Istruttore Militare di Sci" rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

La selezione attitudinale è svolta da una Commissione Tecnica di valutazione composta da almeno due "Maestri Istruttori S.P.S.", un maestro di sci e un operatore del soccorso alpino di comprovate capacità tecnico-sciistiche, civili o militari, la quale esaminerà il candidato conferendogli una valutazione positiva o negativa.
La Commissione è validamente costituita con la presenza del personale C.R.I. e di una delle figure tecniche previste.

La Selezione consiste nelle seguenti prove pratiche:

- Sciata libera in velocità e sicurezza
- Prove tecnico-pratiche individuate all'uopo dalla Commissione esaminatrice recepite le indicazioni del C.N.F.S.P.S..

Il corso per "Istruttori S.P.S." deve avere una consistenza numerica proporzionale al numero di "maestri Istruttori S.P.S." disponibili a svolgere adeguatamente il programma e le esercitazioni pratiche con un rapporto massimo di un istruttore ogni cinque allievi e comunque con un limite massimo di dieci partecipanti.
La direzione del corso è affidata al Direttore Tecnico del "C.N.F.S.P.S." o, su sua delega, dal "Maestro istruttore S.P.S." con la maggiore esperienza didattica.
Il corso è tenuto dai "Maestri istruttori S.P.S." eventualmente supportati da docenti esperti negli specifici argomenti, anche esterni alla C.R.I., in conformità all'Art. 9 del Regolamento.

0320-15 31 DIC. 2015

Il programma didattico del corso deve essere conforme ai programmi di cui al presente Regolamento e alle disposizioni emanate dal "C.N.F.S.P.S.".

Al termine del percorso formativo il candidato è sottoposto ad esame teorico-pratico tendente a verificare l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio dei compiti e delle mansioni previsti dal Regolamento ed al rilascio della relativa qualifica ed abilitazione che si articola in un colloquio di presentazione di una lezione teorica del corso per "Operatori S.P.S." su un argomento comunicato al candidato 48 ore prima dell'esame e di una prova di lezione pratica sulle tecniche di immobilizzazione-caricamento-tecniche di trasporto e soccorso.

La valutazione delle prove è svolta da una Commissione così composta:

- "Referente Nazionale S.P.S";
- Direttore Didattico del "C.N.F.S.P.S." o "Maestro istruttore S.P.S" responsabile del corso;
- Direttore Tecnico del "C.N.F.S.P.S.";
- Responsabile Sanitario dell'Unità C.R.I. promotrice o medico suo delegato;
- "Maestro istruttore S.P.S";
- Maestro di sci civile o militare;
- Operatore del soccorso alpino di comprovate capacità tecnico-sciistiche civile o militare.

La Commissione esaminerà il candidato conferendogli una valutazione positiva o negativa.
La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno sei membri aventi diritto di cui almeno una delle figure tecniche previste.

Al termine della prova la Commissione redige un verbale d'esame in triplice copia che deve essere trasmesso all'Unità C.R.I. di appartenenza dell'esaminando, al "C.N.F.S.P.S.", al competente Servizio del Comitato Centrale.

L'"Istruttore S.P.S", superato il corso di abilitazione, svolge nel primo corso utile le proprie mansioni in affiancamento ad un istruttore esperto che svolge la funzione di "tutor".

0320-15 31 DIC. 2015

PROGRAMMA DEL CORSO PER "ISTRUTTORI S.P.S."

METODOLOGIA E DIDATTICA

teoria

- Metodi di approccio didattico e gestione della lezione;
- Prove di gestione della lezione – uso attrezzature didattiche.

TECNICA E FORMAZIONE

teoria

- Approfondimento argomenti del corso per operatori;
- Lezioni pratiche sulle tecniche di immobilizzazione – caricamento – tecniche di trasporto con "toboga" e "luge".

ESAME FINALE

0320-15 31 DIC.2015

REGOLAMENTO DEL CORSO PER "MAESTRI ISTRUTTORI S.P.S."

Il corso di formazione per "Maestri istruttori Soccorso Piste da sci" è organizzato dal "C.N.F.S.P.S." a livello nazionale secondo proprie specifiche esigenze.

Accede al corso chi, appartenente alla Croce Rossa Italiana in qualità di Socio attivo e munito dell'abilitazione TSSA per il primo soccorso o analogo brevetto rilasciato dall'Autorità militare, individuato dal "C.N.F.S.P.S." tra gli "Istruttori Soccorso Piste da Sci" in possesso della qualifica da almeno tre anni, abbia svolto senza interruzione un numero minimo di 300 ore di servizio nell'ultimo biennio, abbia svolto incarichi di docenza od abbia collaborato nell'organizzazione di almeno un corso di formazione o di aggiornamento per operatori nell'arco di due stagioni, ed abbia partecipato agli aggiornamenti previsti.

Il corso per "Maestri istruttori S.P.S." deve avere una consistenza numerica proporzionale al numero di "Maestri istruttori S.P.S." disponibili a svolgere adeguatamente il programma e le esercitazioni pratiche con un rapporto massimo di un istruttore ogni cinque allievi e comunque con un limite massimo di dieci partecipanti.
La direzione del corso è affidata al Direttore Tecnico del "C.N.F.S.P.S." o, su sua delega, dal "Maestro istruttore S.P.S." con la maggiore esperienza didattica.

Il corso è tenuto dai "Maestri istruttori S.P.S." eventualmente supportati da docenti esperti negli specifici argomenti, anche esterni alla C.R.I., in conformità all'Art. 9 del Regolamento.
Il programma didattico del corso deve essere conforme ai programmi di cui al Regolamento e alle disposizioni emanate dal "C.N.F.S.P.S.".

Al termine del percorso formativo il candidato è sottoposto ad esame teorico-pratico tendente a verificare l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio dei compiti e delle mansioni previsti dal Regolamento ed al rilascio della relativa qualifica ed abilitazione che si articola in un colloquio mediante l'improvvisazione di una lezione teorica del corso per "Operatori o Istruttori S.P.S." su un argomento comunicato al candidato in sede d'esame ed una prova di lezione pratica sulle tecniche di immobilizzazione-caricamento-tecniche di trasporto e soccorso.

La valutazione delle prove è svolta da una Commissione così composta:

- "Referente Nazionale S.P.S";

0320-15 31 DIC.2015

- Direttore Didattico del "C.N.F.S.P.S.";
- Direttore Tecnico del "C.N.F.S.P.S.";
- Collegio dei Maestri istruttori S.P.S.;
- Maestro di sci civile o militare;
- Operatore del soccorso alpino di comprovate capacità tecnico-sciistiche civile o militare.

La Commissione valuterà il candidato conferendogli una valutazione positiva o negativa per ciascuna prova. La selezione è superata se l'esaminando si aggiudica l'unanimità del giudizio positivo di tutti i giurati.
La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i membri aventi diritto.

Al termine della prova la Commissione redige un verbale d'esame in triplice copia che deve essere trasmesso all'Unità C.R.I. di appartenenza dell'esaminando, al "C.N.F.S.P.S.", al competente Servizio del Comitato Centrale.

0320-15 31 DIC.2015

PROGRAMMA DEL CORSO PER "MAESTRI ISTRUTTORI S.P.S."

METODOLOGIA E DIDATTICA

teoria

- Conoscenza dei metodi di approccio didattico e gestione della lezione;
- Conoscenza dei metodi di approccio e gestione della lezione;
- Conoscenza degli argomenti del corso di formazione "Operatori e Istruttori S.P.S.";
- Regolamento nazionale ed ambito di applicazione;
- Prove di gestione della lezione – uso attrezzature didattiche.

TECNICA E FORMAZIONE

teoria

- Approfondimento argomenti del corso per "Operatori e Istruttori S.P.S.";
- Lezioni pratiche sulle tecniche di immobilizzazione – caricamento – tecniche di trasporto con "toboga" e "luge".

ESAME FINALE

0320-15 31 DIC. 2015

REGOLAMENTO DEL CORSO PER "OPERATORI S.T.I."

Il corso di formazione per "Operatori Soccorso Terreno Innevato" è organizzato a livello nazionale dal "C.N.F.S.P.S.".
E' altresì facoltà del "C.N.F.S.P.S." organizzare il suddetto corso per altri Enti, civili e/o militari, valutate positivamente le relative richieste.

Accede al corso chi, appartenente alla Croce Rossa Italiana in qualità di Socio attivo, è munito dell'abilitazione TSSA per il primo soccorso o analogo brevetto rilasciato dall'Autorità militare ed in possesso dei requisiti di cui all'Art. 16, abbia superato la selezione attitudinale di cui all'Art. 17.
I candidati in possesso della qualifica di maestro di sci o di guida alpina, civile o miliare, possono accedere direttamente al corso per "Operatori Soccorso Terreno Innevato" così come gli appartenenti alle FF.AA. che abbiano frequentato idonei corsi di ambientamento in montagna presso i Centri di formazione di appartenenza.

La selezione attitudinale è svolta da una Commissione Tecnica di valutazione composta da almeno due "Istruttori S.P.S.", una guida alpina, civile o militare, la quale esaminerà il candidato conferendogli una valutazione positiva o negativa.
La Commissione è validamente costituita con la presenza del solo personale C.R.I..

La Selezione consiste nelle seguenti prove pratiche:

- Camminata libera;
- Camminata con l'uso di ramponi;
- Camminata vincolata in cordata;
- Camminata vincolata in cordata con l'uso di ramponi;
- Deambulazione su neve anche gelata.

Il corso per "Operatori S.T.I." deve avere una consistenza numerica proporzionale al numero di istruttori disponibili a svolgere adeguatamente il programma e le esercitazioni pratiche con un rapporto massimo di un istruttore ogni quindici allievi e comunque con un limite massimo di sessanta partecipanti.
La direzione del corso è affidata all'"Istruttore S.P.S." con la maggiore esperienza didattica.

0320 - 15 31 DIC. 2015

Il corso è tenuto dagli "Istruttori S.P.S." eventualmente supportati da docenti esperti negli specifici argomenti, anche esterni alla C.R.I., in conformità all'Art. 9 del Regolamento.
Il programma didattico del corso deve essere conforme ai programmi di cui al presente Regolamento e alle disposizioni emanate dal "C.N.F.S.P.S.".

Al termine del percorso formativo il candidato è sottoposto ad esame teorico-pratico tendente a verificare l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio dei compiti e delle mansioni previsti dal Regolamento ed al rilascio della relativa qualifica ed abilitazione che si articola in una prova scritta a risposta multipla, un colloquio ed una prova pratica su terreno innevato consistente in:

- Simulazione di soccorso;
- Immobilizzazione e caricamento dell'infortunato;
- Conduzione motoslitta anche con traino di toboga o altro mezzo di trasporto da "scivolamento".

La valutazione delle prove è svolta da una Commissione così composta:

- "Referente Nazionale S.P.S." o suo delegato;
- "Referente Regionale S.P.S" o suo delegato;
- "Istruttore S.P.S" responsabile del corso;
- "Istruttore S.P.S";
- Operatore del soccorso alpino di comprovate capacità tecnico-sciistiche civile o militare.

La Commissione esaminerà il candidato conferendogli una valutazione positiva o negativa.
La Commissione è validamente costituita con la presenza dei cinque membri aventi diritto con l'avvertenza che gli eventuali delegati devono avere specifiche competenze di settore.

Al termine della prova la Commissione redige un verbale d'esame in triplice copia che deve essere trasmesso all'Unità C.R.I. di appartenenza dell'esaminando, al "C.N.F.S.P.S.", al competente Servizio del Comitato Centrale.

0320-15 31 DIC. 2015

PROGRAMMA DEL CORSO PER "OPERATORI S.T.I."

METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA

teoria

A) L'ATMOSFERA
- definizione, costituzione e sue dinamiche.

B) METEOROLOGIA
- pressione, temperatura e umidità;
- i venti;
- le nubi e i fronti;
- fenomeni meteorici;
- la previsione meteorologica: interpretazione del bollettino meteo.

NEVE E VALANGHE

teorico-pratica

A) ELEMENTI DI NIVOLOGIA
- caratteristiche della neve e metamorfismi.

B) ELEMENTI DI VALANGOLOGIA
- siti valanghivi;
- tipologia e casistica delle valanghe.

C) IL BOLLETTINO NIVOMETEOROLOGICO
- interpretazione.

D) NORME DI PREVENZIONE ED AUTOSOCCORSO
- generalità;
- condotta nel movimento su piste da sci e su terreno innevato;
- l'A.R.V.A. – tipologie, caratteristiche ed impiego;
- pale e sonde – tipologie, caratteristiche ed impiego;
- valutazione della stabilità del manto nevoso – metodi empirici.

E) SOCCORSO ORGANIZZATO
- generalità;
- la ricerca visiva e acustica;
- la ricerca con sonda;
- sistemi elettronici di ricerca;
- l'unità cinofila da ricerca in valanga;
- concorso e collaborazione con altri soggetti.

SOCCORSO AGLI INFORTUNATI SULLE PISTE DA SCI

0320 - 15 31 DIC. 2015

teorico-pratica

A) APPROCCIO TECNICO
   - valutazione dei rischi ambientali;
   - messa in sicurezza dell'area d'intervento:
     i. segnalazione;
     ii. stabilizzazione attrezzatura e materiali;
     iii. messa in sicurezza dell'infortunato.

IL TRAUMATIZZATO DELLA NEVE

teoria

A) TRAUMI DELLO SCHELETRO
   - valutazione e trattamento;
   - stabilizzazione e immobilizzazione.

B) LESIONI DEI TESSUTI MOLLI
   - valutazione e trattamento.

C) IL PAZIENTE CRITICO
   - insufficienza respiratoria e asfissia: R.C.P.;
   - lesioni da freddo – mutazione, trattamento:
     i. assideramento;
     ii. congelamento;
     iii. ipotermia.

D) NOZIONI DI MEDICINA DI MONTAGNA
   - elementi di fisiologia;
   - fisiopatologia dell'ambiente;
   - igiene e salute;
   - dietetica e alimentazione.

E) MATERIALI E ATTREZZATURE D'IMMOBILIZZAZIONE
   - collari cervicali: tipi e caratteristiche;
   - corsetti: tipi e caratteristiche;
   - materassi a depressione: tipi e caratteristiche;
   - stecco bende: tipi e caratteristiche;
   - tavole spinali: tipi e caratteristiche.

METODOLOGIE E TECNICHE DI TRASPORTO DEL TRAUMATIZZATO

teorico-pratica

- le slitte da neve: il "toboga" e la "luge";
- l'impiego dei mezzi cingolati da neve;

0320-15 31 DIC.2015

- motoslitte – battipista – ecc.;
- navicelle per il trasporto su impianti aerei a fune;
- l'impiego di mezzi di fortuna.

LEGGI E REGOLAMENTI

teoria

- norme di comportamento degli utenti delle piste da sci;
- norme e regolamenti per il soccorso sulle piste da sci;
- responsabilità civili e penali del soccorritore nel soccorso sulle piste da sci.

IMPIEGO DI AEROMOBILI AD ALA ROTANTE NEGLI INTERVENTI DI SOCCORSO

teorico-pratica

A) INTERVENTI OPERATIVI – COOPERAZIONE DA TERRA

- rilevazione e trasmissione dati meteorologici;
- rilevazione e trasmissione dati geografici e topografici visivi e forniti da G.P.S.;
- valutazione e trasmissione elementi di rischio ambientale per le operazioni di atterraggio/decollo;
- individuazione, preparazione, segnalazione area di atterraggio/decollo;
- segnali convenzionali e modalità di avvicinamento all'aeromobile;
- modalità di imbarco, sbarco di attrezzatura e materiali;
- modalità di imbarco, sbarco di pazienti barellati.

ESAME FINALE

0320 - 15 31 DIC. 2015

COMPOSIZIONE COMMISSIONI ESAMINATRICI PER RIQUALIFICAZIONE PERSONALE U.S.P.S.

RIQUALIFICAZIONE "OPERATORE S.P.S."

La valutazione delle prove è svolta da una Commissione così composta:

- "Referente Nazionale S.P.S." o suo delegato;
- "Referente Regionale S.P.S" o suo delegato;
- Collegio di n.2 "Istruttori S.P.S" indicati dal C.N.F.S.P.S.;

La Commissione esaminerà il candidato conferendogli una valutazione positiva o negativa.

Al termine della prova la Commissione redige un verbale d'esame in triplice copia che deve essere trasmesso all'Unità C.R.I. di appartenenza dell'esaminando, al "C.N.F.S.P.S.", al competente Servizio del Comitato Centrale.

RIQUALIFICAZIONE "ISTRUTTORE S.P.S."

La valutazione delle prove è svolta da una Commissione così composta:

- "Referente Nazionale S.P.S." o suo delegato;
- Collegio di n.2 "Maestri Istruttori S.P.S" indicati dal C.N.F.S.P.S.;

La Commissione esaminerà il candidato conferendogli una valutazione positiva o negativa.

Al termine della prova la Commissione redige un verbale d'esame in triplice copia che deve essere trasmesso all'Unità C.R.I. di appartenenza dell'esaminando, al "C.N.F.S.P.S.", al competente Servizio del Comitato Centrale.

RIQUALIFICAZIONE "MAESTRO ISTRUTTORE S.P.S."

La valutazione delle prove è svolta da una Commissione così composta:

- "Referente Nazionale S.P.S." o suo delegato;
- Collegio Dei "Maestri Istruttori S.P.S."

La Commissione esaminerà il candidato conferendogli una valutazione positiva o negativa.

0320-15 31 DIC. 2015

Al termine della prova la Commissione redige un verbale d'esame in triplice copia che deve essere trasmesso all'Unità C.R.I. di appartenenza dell'esaminando, al "C.N.F.S.P.S.", al competente Servizio del Comitato Centrale.

RIQUALIFICAZIONE "OPERATORE S.T.I."

La valutazione delle prove è svolta da una Commissione così composta:

- "Referente Nazionale S.P.S." o suo delegato;
- "Referente Regionale S.P.S" o suo delegato;
- Collegio di n.2 "Istruttori S.P.S" indicati dal C.N.F.S.P.S.;

La Commissione esaminerà il candidato conferendogli una valutazione positiva o negativa.

Al termine della prova la Commissione redige un verbale d'esame in triplice copia che deve essere trasmesso all'Unità C.R.I. di appartenenza dell'esaminando, al "C.N.F.S.P.S.", al competente Servizio del Comitato Centrale.

0320-15 31 DIC.2015

CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

DIPARTIMENTO SOCIALE, SANITARIO E SOCIO-SANITARIO
SERVIZIO ATTIVITÀ DI EMERGENZA
UFFICIO SOCCORSI SPECIALI

in collaborazione con il
CENTRO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER IL SOCCORSO SU PISTE DA SCI

presso il
COMITATO REGIONALE VALLE D'AOSTA
COMITE REGIONAL VALLEE D'AOSTE

Allegato "A"

REGOLAMENTO NAZIONALE
ATTIVITA' SPECIALE
SOCCORSO SU PISTE DA SCI

0320 - 15 31 DIC.2015

Caratteristiche e specifiche tecniche dei distintivi e dei nastrini di specialità

0320-15 31 DIC.2015

Scudetti in tessuto

ALLEGATO A/1

SCUDETTO IN TESSUTO MAESTRO ISTRUTTORE DI SOCCORSO SU PISTE DA SCI

per uniforme operativa da ambiente montano ed innevato
e da attività ginniche

COLORE: rosso

SCRITTE: bianche

DISEGNI: neri

CROCE: rossa

BORDI E CONTORNI: blu

DIMENSIONI:
larghezza x altezza =
70 mm. x 90 mm.

ALLEGATO A/2

SCUDETTO IN TESSUTO ISTRUTTORE DI SOCCORSO SU PISTE DA SCI

per uniforme operativa da ambiente montano ed innevato
e da attività ginniche

COLORE: azzurro

SCRITTE: bianche

DISEGNI: neri

CROCE: rossa

BORDI E CONTORNI: blu

DIMENSIONI:
larghezza x altezza =
70 mm. x 90 mm.

0320-15 31 DIC.2015

ALLEGATO A/3

SCUDETTO IN TESSUTO OPERATORE DI SOCCORSO SU PISTE DA SCI

per uniforme operativa da ambiente montano ed innevato
e da attività ginniche

COLORE: bianco

SCRITTE: rosse

DISEGNI: neri

CROCE: rossa

BORDI E CONTORNI: blu

DIMENSIONI:
larghezza x altezza =
70 mm. x 90 mm.

ALLEGATO A/3 C.M.

SCUDETTO IN TESSUTO SOCCORSO SU PISTE DA SCI
PER IL CORPO MILITARE

per uniforme operativa da ambiente montano ed innevato
e da attività ginniche

COLORE: verde militare, policromo o vegetato secondo la tipologia di uniforme in uso

SCRITTE: nere

DISEGNI: neri

CROCE: rossa o in tinta a bassa visibilità

BORDI E CONTORNI: neri

DIMENSIONI:
larghezza x altezza =
70 mm. x 90 mm.

0320 - 15 31 DIC. 2015

Per gli appartenenti alla Componente del Corpo Militare è previsto un unico distintivo di specialità.
Le qualifiche di Istruttore e Maestro Istruttore sono rilevabili dai relativi nastrini da indossare secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

0320-15 31 DIC.2015

ALLEGATO A/4

SCUDETTO IN TESSUTO OPERATORE DI SOCCORSO SU TERRENO INNEVATO

per uniforme operativa da ambiente montano ed innevato
e da attività ginniche

COLORE: bianco

SCRITTE: rosse

DISEGNO: nero

CROCE: rossa

BORDI E CONTORNI: neri

DIMENSIONI:
diametro =
58 mm.

0320-15 31 DIC.2015

ALLEGATO A/4 C.M.

SCUDETTO IN TESSUTO OPERATORE DI SOCCORSO SU TERRENO INNEVATO PER IL CORPO MILITARE

per uniforme operativa da ambiente montano ed innevato
e da attività ginniche

COLORE: verde militare, policromo o vegetato secondo la tipologia di uniforme in uso

SCRITTE: nere

DISEGNO: nero

CROCE: rossa o in tinta a bassa visibilità

BORDI E CONTORNI: neri

DIMENSIONI:
diametro =
58 mm.

0320-15 31 DIC.2015

Distintivi Metallici

	Il distintivo metallico dell'attività speciale intercomponente "Soccorso su Piste da Sci" – a forma di scudo e di colore analogo alla qualifica – da apporre sull'uniforme di rappresentanza secondo le disposizioni in materia, deve avere dimensioni pari a 20 mm. di altezza e 14 mm. di larghezza e deve essere applicato ad un "porta specialità" da taschino in pelle a forma di scudo di colore nero o marrone.

	Il distintivo metallico dell'attività speciale intercomponente "Soccorso su Terreno Innevato" – di forma circolare di colore bianco – da apporre sull'uniforme di rappresentanza secondo le disposizioni in materia, deve avere dimensioni pari a 20 mm. di diametro e deve essere applicato ad un "porta specialità" da taschino in pelle a forma di scudo di colore nero o marrone.

Nastrini

	Maestro Istruttore Soccorso su Piste da Sci
	Istruttore di Soccorso su Piste da Sci
	Operatore di Soccorso su Piste da Sci
	Operatore di Soccorso su Terreno Innevato

Il nastrino dell'attività speciale intercomponente "Soccorso su Piste da Sci" e "Soccorso su Terreno Innevato" – di forma rettangolare e di colore analogo alla qualifica – da apporre sull'uniforme di rappresentanza o di servizio secondo le

0320 - 15 31 DIC.2015

disposizioni in materia, deve avere dimensioni pari a 37 mm. di larghezza e 10 mm. di altezza.

0320-15 31 DIC.2015

CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

DIPARTIMENTO SOCIALE, SANITARIO E SOCIO-SANITARIO
SERVIZIO ATTIVITÀ DI EMERGENZA
UFFICIO SOCCORSI SPECIALI

in collaborazione con il
CENTRO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER IL SOCCORSO SU PISTE DA SCI

presso il
COMITATO REGIONALE VALLE D'AOSTA
COMITE REGIONAL VALLEE D'AOSTE

Allegato "B"

REGOLAMENTO NAZIONALE
ATTIVITA' SPECIALE
SOCCORSO SU PISTE DA SCI

0320-15

31 DIC. 2015

Caratteristiche e specifiche tecniche dei diplomi di specialità

31 DIC.2015

ATTESTATO MAESTRO ISTRUTTORE DI SOCCORSO SU PISTE DA SCI	ALLEGATO B/1

CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ATTESTATO

si attesta che

ha frequentato con esito positivo il

corso per

Istruttore Nazionale
Soccorso Piste da Sci

svoltosi a

dal al

ed è iscritto all'Albo Nazionale

degli Istruttori Nazionali Soccorso Piste da Sci al n. .....

Roma lì

IL DIRETTORE GENERALE *IL PRESIDENTE NAZIONALE*

0320-15 31 DIC.2015

ATTESTATO ISTRUTTORE DI SOCCORSO SU PISTE DA SCI	ALLEGATO B/2

CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ATTESTATO

si attesta che

ha frequentato con esito positivo il corso per

Istruttore Soccorso Piste da Sci

svoltosi a

dal _____ al _____

ed è iscritto all'Albo Nazionale degli Istruttori Soccorso Piste da Sci al n.

Roma lì

IL DIRETTORE GENERALE *IL PRESIDENTE NAZIONALE*

0320-15 31 DIC. 2015

ATTESTATO OPERATORE DI SOCCORSO SU PISTE DA SCI	ALLEGATO B/3

CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ATTESTATO

si attesta che

ha frequentato con esito positivo il
corso per

Operatore
Soccorso Piste da Sci

svoltosi a

dal ... al ...

ed è iscritto all'Albo Nazionale

degli Operatori Soccorso Piste da Sci al n.

Roma lì

IL DIRETTORE DEL CORSO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

0320 - i5 31 DIC. 2015

ATTESTATO OPERATORE DI SOCCORSO SU TERRENO INNEVATO	ALLEGATO B/4

CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ATTESTATO

si attesta che

ha frequentato con esito positivo il
corso per

Operatore
Soccorso Terreno Innevato

svoltosi a

dal ..... al

ed è iscritto all'Albo Nazionale

degli Operatori Soccorso Terreno Innevato al n.

Roma li

IL DIRETTORE DEL CORSO *IL DIRETTORE DEL SERVIZIO*

0320-15 31 DIC.2015